



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Approvato dal senato accademico nella seduta del 24.03.2015

in vigore dal 30.06.2015

INDICE

Titolo I - REGOLAMENTI

Art. 1 - Potestà regolamentare	7
Art. 2 - Modalità di approvazione dei regolamenti	”
Art. 3 - Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n° 241	”
Art. 4 - Regolamento di Ateneo per gli studenti	”
Art. 5 - Regolamento per l’assunzione del personale dirigente e tecnico-amministrativo	”
Art. 6 - Regolamento delle missioni del personale	”
Art. 7 - Regolamenti elettorali	”

Titolo II - ORGANI CENTRALI

Art. 8 - Collegio dei revisori dei conti	8
Art. 9 - Consulta di Ateneo	”
Art. 10 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)	9
Art. 11 - Osservatorio per la qualità della formazione	10
Art. 12 - Osservatorio per la qualità della ricerca	”
Art. 13 - Commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio	”

Titolo III - STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Capo I - Dipartimenti, corsi di studio e loro rapporti con le scuole

Art. 14 - Costituzione, modifica e soppressione dei dipartimenti	11
Art. 15 - Attribuzioni dei dipartimenti in materia di reclutamento del personale docente	12
Art. 16 - Centri dipartimentali e interdipartimentali di ricerca	”
Art. 17 - Istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio	”
Art. 18 - Sportelli dello studente e contribuzioni studentesche	”

Capo II - Istituto di studi superiori

Art. 19 - Regolamento e organizzazione dell’Istituto di studi superiori dell’Ateneo (ISSUGE)	”
--	---

Capo III - Biblioteche di scuola

Art. 20 - Composizione del comitato tecnico-scientifico	13
Art. 21 - Funzioni del comitato tecnico-scientifico	”
Art. 22 - Funzioni del presidente del comitato tecnico-scientifico	”

Capo IV - Centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo (CSSBA)

Art. 23 - Composizione del consiglio del CSSBA	”
Art. 24 - Funzioni del consiglio del CSSBA	14
Art. 25 - Funzioni del presidente del CSSBA	”

Capo V - Centri

Art. 26 - Costituzione, modifica e soppressione del centro di servizio di Ateneo	”
Art. 27 - Centri di eccellenza	15

Titolo IV - PARTECIPAZIONI A ENTI E SOCIETÀ, CONVENZIONI E RAPPORTI INTERNAZIONALI

Art. 28 - Criteri generali di cooperazione	”
Art. 29 - Partecipazione a consorzi, società e altre forme associative	”
Art. 30 - Designazione, compiti e funzioni dei rappresentanti dell’Università	16
Art. 31 - Altre forme di partecipazione	”
Art. 32 - Rapporti convenzionali	”
Art. 33 - Rapporti internazionali	”

Titolo V - ELEZIONI

Capo I - Norme comuni

Art. 34 - Seggi elettorali	”
Art. 35 - Operazioni di voto	17
Art. 36 - Operazioni di spoglio	”

Art. 37 - Elezioni di una pluralità di organi e rappresentanze che giungono a scadenza nello stesso anno accademico	17
Art. 38 - Elezioni di rappresentanze previste da norme nazionali o regionali	”
Art. 39 - Sospensione estiva dei termini	”
Art. 40 - Disposizioni integrative	”
<i>Capo II - Elezioni del rettore</i>	
Art. 41 - Indizione e tornate elettorali	18
Art. 42 - Commissione elettorale	”
Art. 43 - Candidature	”
Art. 44 - Incompatibilità	”
Art. 45 - Operazioni di scrutinio	19
Art. 46 - Proclamazione, nomina dell’eletto e mandato	”
Art. 47 - Cessazione anticipata dalla carica	”
<i>Capo III - Elezioni delle rappresentanze dei docenti e del personale tecnico amministrativo negli organi collegiali di governo, nel comitato per le pari opportunità, nel consiglio e nella giunta di dipartimento, nel consiglio della scuola; designazione dei componenti esterni del consiglio di amministrazione</i>	
Art. 48 - Ambito di applicazione	”
Art. 49 - Quorum per la validità della votazione e determinazione del numero di eligendi	”
Art. 50 - Indizione, costituzione dei seggi e nomina delle rappresentanze elettive	”
Art. 51 - Graduatoria dei non eletti	20
Art. 52 - Decorrenza e durata dei mandati	”
Art. 53 - Ineleggibilità	”
Art. 54 - Incompatibilità per i componenti elettivi	”
Art. 55 - Carenza di rappresentanze ed elezioni suppletive	”
Art. 56 - Elezioni delle rappresentanze dei docenti e dei tecnici amministrativi nel senato accademico	21
Art. 57 - Elezioni delle rappresentanze dei docenti e tecnici-amministrativi nel consiglio di amministrazione dell’Ateneo e designazione dei componenti esterni	”
Art. 58 - Elezioni delle rappresentanze dei docenti e tecnici-amministrativi nel comitato per le pari opportunità	22
Art. 59 - Elezioni delle rappresentanze dei tecnici amministrativi nel consiglio di dipartimento	”
Art. 60 - Elezioni dei rappresentanti dei docenti e del rappresentante dei tecnici amministrativi nella giunta di dipartimento	23
Art. 61 - Elezioni dei rappresentanti dei docenti nel consiglio della scuola	”
<i>Capo IV - Elezioni delle rappresentanze studentesche</i>	
Art. 62 - Ambito di applicazione	”
Art. 63 - Quorum per la validità delle votazioni e determinazione del numero di eligendi	”
Art. 64 - Avvio dei procedimenti	”
Art. 65 - Indizione	24
Art. 66 - Graduatoria dei non eletti	”
Art. 67 - Mandato	”
Art. 68 - Elenchi degli elettori	”
Art. 69 - Liste concorrenti e candidature per il senato accademico e il consiglio di amministrazione	”
Art. 70 - Carenza di rappresentanze e votazioni suppletive	”
Art. 71 - Proclamazione e nomina degli eletti	25
Art. 72 - Elezioni delle rappresentanze studentesche nel consiglio del corso o dei corsi di studio	”
Art. 73 - Elezioni del rappresentante degli assegnisti, del rappresentante dei dottorandi, del rappresentante degli specializzandi nel consiglio di dipartimento	”
Art. 74 - Elezioni delle rappresentanze degli specializzandi nel consiglio della scuola di specializzazione	”
Art.75 - Elezioni a liste concorrenti di quattro rappresentanti di studenti dottorandi specializzandi nel senato accademico	26
Art.76 - Elezioni a liste concorrenti di due rappresentanti di studenti dottorandi specializzandi nel consiglio di amministrazione	28
Art.77 - Elezioni delle rappresentanze studentesche nel consiglio di dipartimento	”
Art.78 - Elezioni dei rappresentanti degli studenti e della rappresentanza dei dottorandi e degli specializzandi nel consiglio della scuola	”

Art.79 - Elezioni di due rappresentanti nel comitato per le pari opportunità	28
Art. 80 - Elezioni del rappresentante degli studenti e del rappresentante dei dottorandi/specializzandi nella giunta del dipartimento	29
<i>Capo V - Elezioni dei componenti delle commissioni paritetiche per la didattica e il diritto allo studio di scuola e di Ateneo</i>	
Art. 81 - Mandato	”
Art. 82 - Commissione paritetica di dipartimento	”
Art. 83 - Commissione paritetica di scuola	”
Art. 84 - Commissione paritetica di Ateneo	”
<i>Capo VI - Elezioni degli organi monocratici</i>	
Art. 85 - Ambito di applicazione	”
Art. 86 - Indizione, costituzione dei seggi e nomina dell’eletto	30
Art. 87 - Quorum per la validità delle votazioni e preferenza	”
Art. 88 - Decorrenza e durata dei mandati	”
Art. 89 - Ineleggibilità	”
Art. 90 - Incompatibilità	”
Art. 91 - Candidature	31
Art. 92 - Dimissioni ed elezioni conseguenti	”
Art. 93 - Elezioni del direttore di dipartimento	”
Art. 94 - Elezioni del preside di scuola	”
Art. 95 - Elezioni del coordinatore di corso di studio	32
Art. 96 - Elezioni del direttore della scuola di specializzazione	”
Art. 97 - Elezioni del presidente e del vicepresidente della commissione paritetica di dipartimento ove costituita	”
Art. 98 - Elezioni del presidente e del vicepresidente della commissione paritetica di scuola	”
Art. 99 - Elezioni del presidente e del vicepresidente della commissione paritetica di Ateneo	”
Art. 100 - Elezioni del presidente del comitato tecnico-scientifico della biblioteca di scuola	”
Art. 101 - Elezioni del presidente del centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo (CSSBA)	33

Titolo VI - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 102 - Convocazione della seduta e predisposizione dell’ordine del giorno	”
Art. 103 - Riunioni con modalità telematiche	”
Art. 104 - Attribuzioni del presidente	34
Art. 105 - Validità delle adunanze	”
Art. 106 - Modalità di votazione	”
Art. 107 - Redazione del verbale	”

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 108 - Entrata in vigore	35
------------------------------------	----

TITOLO I - REGOLAMENTI

Art. 1 – Potestà regolamentare

1. I regolamenti dell'Ateneo sono approvati dagli organi di governo secondo le rispettive competenze e sono emanati con decreto rettorale.
2. I regolamenti aventi carattere organizzativo-gestionale e di spesa sono approvati, se non diversamente disposto dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico; quelli in materia di didattica e di ricerca sono di competenza del senato accademico previo parere del consiglio di amministrazione.

Art. 2 – Modalità di approvazione dei regolamenti

1. Qualora l'approvazione di un regolamento da parte del senato accademico o del consiglio di amministrazione preveda l'assunzione del parere dell'altro organo, il rettore propone il testo del regolamento all'organo che deve rilasciare il parere, inviandolo contestualmente a quello competente alla decisione.
2. Il parere non favorevole e gli eventuali emendamenti proposti dall'organo consultivo sono trasmessi ai componenti dell'organo deliberante almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta per l'approvazione del regolamento in via definitiva.

Art. 3 – Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241

1. Il regolamento di attuazione della legge 241/90 definisce le modalità di applicazione nell'ambito dell'Ateneo delle disposizioni cogenti in materia di procedimento amministrativo, stabilendo altresì, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Il regolamento è approvato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Art. 4 – Regolamento di Ateneo per gli studenti

1. Il regolamento di Ateneo per gli studenti è approvato dal senato accademico previo parere della commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 5 – Regolamento per l'assunzione del personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. Il regolamento per l'assunzione del personale dirigente e tecnico-amministrativo è approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, sentito il senato accademico.
2. Il regolamento disciplina le forme di reclutamento, i criteri e le modalità di svolgimento delle procedure selettive; disciplina inoltre le modalità e i criteri di valutazione delle domande di mobilità provenienti da dipendenti di altra amministrazione dello stesso o differente comparto.

Art. 6 – Regolamento delle missioni del personale

1. Le modalità di svolgimento delle missioni del personale con oneri a carico dell'Ateneo, unitamente alla regolamentazione dei relativi rimborsi e indennità ove spettanti, sono disciplinati con apposito regolamento, proposto dal rettore, approvato dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico.

Art. 7 - Regolamenti elettorali

1. Le procedure elettorali, per quanto non previsto dallo Statuto e dal presente regolamento, sono disciplinate dai decreti di indizione ovvero da regolamenti deliberati dal senato accademico ed emanati con decreto del rettore.
2. Ferme restando le decorrenze dei mandati, qualora, per talune elezioni, gli organi di governo ritengano possibile e conveniente, valutato l'aspetto della semplificazione nonché il complessivo impegno economico anche in termini di tempi, di risorse umane e di spazi, adottare modalità telematiche di votazione, il senato accademico delibera tutte le modifiche e gli adattamenti necessari alle procedure e ai termini, adottando uno specifico regolamento che garantisca, tra l'altro, la segretezza del voto e l'identificazione certa dell'elettore a cura dei componenti del seggio. Il regolamento deve inoltre prevedere che, per poter procedere all'indizione della prima votazione, siano state preventivamente espletate con esito positivo le opportune fasi di test per tutte le operazioni telematiche del nuovo sistema di voto predisposto.

TITOLO II - ORGANI CENTRALI

Art. 8 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il presidente del collegio dei revisori dei conti è individuato con procedura selettiva, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, a seguito di avviso pubblico per la presentazione di dichiarazione di disponibilità emanato dal rettore nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo e dello Statuto.
2. L'avviso pubblico fissa la modalità e il termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, corredate da *curriculum vitae*, e il termine, non inferiore a sette giorni per la loro valutazione.
3. I requisiti richiesti per la presentazione della dichiarazione di disponibilità sono:
 - (a) rivestire la funzione di magistrato amministrativo o contabile o di avvocato dello Stato;
 - (b) assenza di un rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado compreso con rettore, direttore generale, dirigenti, componenti del senato accademico, componenti del consiglio di amministrazione;
 - (c) assenza di interessi economico-professionali in conflitto, anche potenziale, con le attività dell'Ateneo;
 - (d) assenza di condanne penali pregresse ovvero di procedimenti penali o amministrativi in corso che possano costituire impedimento all'instaurazione o al mantenimento di un rapporto di lavoro pubblico;
 - (e) autorizzazione a ricoprire l'incarico rilasciata dall'organo competente.
4. Non sono ammesse le dichiarazioni di soggetti che si trovino nelle seguenti situazioni:
 - (a) rivestano altre cariche interne o siano componenti di altri organi accademici dell'Ateneo;
 - (b) ricoprano la carica di revisore o sindaco in enti o società partecipati dall'Ateneo;
 - (c) siano eletti presso il parlamento nazionale o il parlamento europeo, il consiglio della regione Liguria e i consigli comunali della regione Liguria;
 - (d) svolgano incarichi direttivi e di rappresentanza in partiti o movimenti politici;
 - (e) svolgano incarichi direttivi e di rappresentanza in organizzazioni sindacali.
5. La perdita dei requisiti di cui al precedente comma 3 e la sopravvenienza delle situazioni di cui al comma 4 costituiscono motivi di decadenza dall'incarico.
6. La verifica dei requisiti richiesti e dell'assenza di situazioni che comportino l'inammissibilità della dichiarazione di disponibilità è effettuata dal rettore, di concerto con il direttore generale. Le dichiarazioni di disponibilità ammesse, con il correlato *curriculum vitae*, sono pubblicate nell'albo web e nel sito internet di Ateneo.
7. Il presidente del collegio dei revisori dei conti è designato dal consiglio di amministrazione, con motivata delibera, tra i soggetti disponibili ammessi.
8. Il rettore, acquisita la prescritta autorizzazione della pubblica amministrazione di appartenenza, nomina il presidente del collegio dei revisori dei conti con proprio decreto.
9. In caso di vacanza anticipata della carica di presidente del collegio dei revisori dei conti, il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, può designare altro soggetto che abbia presentato la propria dichiarazione di disponibilità, ammessa ai fini della precedente designazione. Ove il consiglio non effettui tale designazione, il rettore emana, entro un mese, l'avviso pubblico per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità.

Art. 9 - Consulta di Ateneo

1. Nell'individuazione dei componenti della consulta di Ateneo il rettore osserva i seguenti criteri e le seguenti modalità:
 - (a) richiesta di designazione del rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - (b) richiesta di designazione di un rappresentante del Consiglio regionale della Liguria;
 - (c) richiesta di designazione di un rappresentante dei Consigli comunali dei capoluoghi di provincia liguri comprendendo fra essi quello della città metropolitana ove costituita;
 - (d) richiesta di designazione di un rappresentante di Unioncamere Liguria;
 - (e) richiesta di designazione di un rappresentante di Confindustria Liguria;
 - (f) richiesta di designazione di un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - (g) richiesta di designazione di un rappresentante dell'Autorità portuale di Genova;
 - (h) richiesta di designazione di un rappresentante all'organo collegiale di amministrazione di ciascuno degli enti o società che sostengono finanziariamente le sedi didattiche decentrate;
 - (i) accertamento dell'esistenza di imprese che abbiano concorso alle spese di funzionamento dell'Ateneo con fondi non finalizzati per un importo non inferiore a 50.000 euro complessivi nel triennio solare precedente

l'anno di formazione della Consulta e richiesta di designazione di un rappresentante a ciascuno dei primi quattro di tali soggetti individuati seguendo l'ordine decrescente dell'importo triennale dei finanziamenti;

- (l) richiesta di designazione di un rappresentante a ciascuno dei consigli degli ordini professionali costituiti nelle province liguri.

I soggetti di cui alle lettere da a) ad i) sono nominati componenti della consulta.

I soggetti di cui alla lettera l) sono convocati a titolo consultivo alle riunioni in cui si debba esprimere il prescritto parere sull'istituzione di nuovi corsi di studio correlabili, a giudizio del rettore, allo svolgimento delle corrispondenti attività professionali, nonché in ogni altra occasione in cui il rettore ritenga utile l'apporto di alcuni di essi in relazione ai temi affrontati nelle singole riunioni.

2. I componenti della consulta designati ai sensi del presente articolo, compresi quelli a titolo consultivo, durano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 10 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)

1. I componenti del comitato sono designati, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore generale e dalle organizzazioni sindacali del personale tecnico-amministrativo maggiormente rappresentative a livello di Ateneo, e sono nominati con atto del direttore generale.
2. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale tecnico-amministrativo a livello di Ateneo di cui all'art. 28-bis, comma 1, dello Statuto sono le organizzazioni sindacali ammesse, ai sensi delle disposizioni di legge e del contratto collettivo di comparto, alla contrattazione collettiva integrativa, e la RSU. Esse designano, ciascuna, due componenti, uno effettivo e uno supplente, nel rispetto della parità di genere.
3. Il ruolo di componente del comitato è riservato al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e al personale tecnico-amministrativo in servizio alla data dell'avvio del procedimento di rinnovo dell'organo il cui contratto a tempo determinato abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione dell'organo.
4. Ferme restando le incompatibilità previste dallo Statuto, non possono rivestire il ruolo di componente del comitato in rappresentanza dell'Ateneo i dipendenti che rivestano incarichi direttivi o di rappresentanza in organizzazioni sindacali.
5. Non possono essere componenti del comitato coloro che si trovino nelle seguenti situazioni: esonero dagli obblighi d'ufficio ai sensi di disposizioni di legge; sospensione dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o di procedimento penale o disciplinare in corso; comando o distacco, fatto salvo il distacco sindacale per i componenti designati dalle organizzazioni sindacali; collocamento in aspettativa obbligatoria per situazione di incompatibilità; collocamento in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge; collocamento in aspettativa per svolgere il periodo di prova o attività presso altra pubblica amministrazione; collocamento in aspettativa per svolgere attività libero-professionale; servizio civile; componente del comitato per le pari opportunità di cui all'art. 28 dello Statuto.
6. Il direttore generale dà comunicazione dell'avvio del procedimento di rinnovo dell'organo al personale tecnico-amministrativo e alle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, fissando un termine, non inferiore a 20 giorni, per la designazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e per la dichiarazione di disponibilità alla nomina, corredata da curriculum vitae, da parte del personale tecnico-amministrativo.
7. Il direttore generale designa i componenti effettivi e, in pari numero, i componenti supplenti, nonché il presidente tra coloro che, dall'esame del curriculum vitae e da un colloquio, dimostrino il possesso dei requisiti di elevata capacità organizzativa, professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi, stabiliti dall'art. 28-bis dello Statuto.
8. Ove alla scadenza del termine di cui al comma 6 una o più tra le organizzazioni sindacali di cui al comma 2 non abbiano designato uno o più dei rispettivi rappresentanti, il direttore generale costituisce il comitato nominando i componenti in rappresentanza dell'Ateneo in numero pari a quello dei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali, nel rispetto del principio di pariteticità dell'organo.
9. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un componente effettivo rappresentante dell'amministrazione il direttore generale individua e nomina uno dei componenti supplenti appartenenti allo stesso genere del soggetto cessato. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un componente effettivo designato da una organizzazione sindacale, subentra il componente supplente fino alla designazione e alla nomina del componente effettivo, da effettuarsi entro un mese dalla cessazione del componente effettivo.

10. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un componente supplente rappresentante dell'amministrazione, il direttore generale si avvale, per la sua sostituzione, dell'eventuale elenco di dipendenti non nominati che hanno partecipato alla procedura selettiva per la costituzione dell'organo nel mandato in corso e che possiedono i requisiti previsti dall'art. 28-bis dello Statuto. In caso di cessazione anticipata di un componente supplente in rappresentanza di un'organizzazione sindacale il direttore generale invita la stessa a designare, entro un mese, il componente supplente.
11. Il presidente del CPO partecipa alle sedute del comitato, senza diritto di voto.

Art. 11 - Osservatorio per la qualità della formazione

1. L'osservatorio per la qualità della formazione svolge i compiti attribuiti dallo Statuto.
2. Il mandato della componente docente ha durata triennale; il mandato della componente studentesca ha durata biennale.
3. In caso di cessazione anticipata di uno o più docenti il rettore presenta al senato accademico, entro la seconda adunanza ordinaria successiva, la propria proposta per la sostituzione, al fine dell'approvazione individuale. In caso di cessazione anticipata di uno studente, se egli conserva la carica di componente del senato accademico, il rettore, entro un mese dalla cessazione, invita i rappresentanti degli studenti in senato accademico a designare, al proprio interno, il sostituto; se lo studente cessa anche dalla carica di componente del senato accademico, entro un mese dalla sua sostituzione nel senato accademico il rettore invita i rappresentanti degli studenti nel senato accademico a designare, al proprio interno, il sostituto.
4. La cessazione anticipata di uno o più componenti non infirma la valida costituzione dell'organo in attesa della conclusione del procedimento per la relativa sostituzione.

Art. 12 - Osservatorio per la qualità della ricerca

1. L'osservatorio per la qualità della ricerca svolge i compiti attribuiti dallo Statuto.
2. Il mandato della componente docente ha durata triennale.
3. In caso di cessazione anticipata di uno o più docenti il rettore presenta al senato accademico, entro la seconda adunanza ordinaria successiva, la propria proposta per la sostituzione, al fine dell'approvazione individuale.
4. La cessazione anticipata di uno o più componenti non infirma la valida costituzione dell'organo in attesa della conclusione del procedimento per la relativa sostituzione.

Art. 13 - Commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio

1. Le attività svolte dalla commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio, intese quale apporto al complessivo miglioramento dei servizi forniti dall'Ateneo e al sistema di assicurazione della qualità, si sostanziano, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, nell'esclusivo esercizio delle seguenti funzioni:
 - a) formulazione di pareri e proposte ai competenti organi dell'Ateneo, con particolare riferimento ai pareri resi al senato accademico in materia di approvazione del regolamento di Ateneo per gli studenti ai sensi dell'art. 26, comma 4 lettera (c) dello Statuto e in materia di determinazione e allocazione delle contribuzioni studentesche ai sensi dell'art. 18, comma 7 dello Statuto, nonché al consiglio di amministrazione in materia di attivazione, disattivazione o soppressione dei corsi di studio ai sensi dell'art. 22, comma 9 dello Statuto;
 - b) redazione di una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti nella quale confluiscono le risultanze degli eventuali monitoraggi sull'attività didattica effettuati in coerenza con l'individuazione dei pertinenti indicatori. La relazione è elaborata sulla base dei seguenti documenti:
 - relazioni annuali delle commissioni paritetiche di scuola e di dipartimento, queste ultime ove costituite, ai sensi degli artt. 35, comma 6 e 49, comma 4 dello Statuto;
 - relazione annuale del garante di Ateneo ai sensi dell'art. 31, comma 4 dello Statuto;
 - rapporti annuali di riesame, schede uniche annuali dei corsi di studio e risultati aggregati delle corrispondenti schede di rilevazione dell'opinione degli studenti.
2. Le relazioni annuali delle commissioni paritetiche di scuola, di cui al comma precedente, sono redatte sulla base delle relazioni fornite dalle commissioni paritetiche dei dipartimenti, ove costituite, delle schede uniche annuali dei corsi di studio, dei risultati aggregati delle corrispondenti schede di rilevazione dell'opinione degli studenti e di ogni altro documento trasmesso dagli organi dell'Ateneo. Le restanti attività delle commissioni paritetiche di scuola e di dipartimento, ove costituite, si svolgono attraverso l'esercizio delle funzioni indicate al comma precedente.

TITOLO III - STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Capo I - Dipartimenti, corsi di studio e loro rapporti con le scuole

Art. 14 - Costituzione, modifica e soppressione dei dipartimenti

1. I dipartimenti sono costituiti con decreto rettorale, su parere conforme del senato accademico e del consiglio di amministrazione, su proposta dei docenti che intendono afferirvi. I dipartimenti interscuola sono costituiti con decreto rettorale, previa delibera del consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico approvata a maggioranza dei componenti.
2. La proposta di costituzione di un dipartimento deve indicare:
 - (a) le motivazioni della costituzione del dipartimento;
 - (b) la scuola di afferenza;
 - (c) l'elenco dei proponenti, la relativa qualifica, il settore scientifico-disciplinare di afferenza;
 - (d) i settori scientifico - disciplinari di cui si chiede l'attribuzione al dipartimento e per i quali il dipartimento è autorizzato ad avanzare proposte di reclutamento e a proporre l'avvio di procedure di valutazione;
 - (e) i corsi di studio di cui si chiede l'affidamento al dipartimento;
 - (f) il parere dei consigli dei dipartimenti cui sono già attribuiti settori scientifico-disciplinari e affidati corsi di studio dei quali si chiede, rispettivamente, l'attribuzione e l'affidamento al costituendo dipartimento;
 - (g) il professore in regime di tempo pieno che assumerebbe *pro tempore* le funzioni di direttore;
 - (h) le eventuali strutture da sopprimere per effetto della costituzione del dipartimento e la relativa situazione patrimoniale e finanziaria;
 - (i) l'eventuale suddivisione, in via eccezionale, del dipartimento in sezioni interscuola, nel caso in cui sussistano le comprovate esigenze culturali di cui all'art. 34 dello Statuto, con l'individuazione delle scuole di afferenza delle diverse sezioni e la suddivisione del corpo docente fra le sezioni interscuola, nel rispetto del limite statutario;
 - (j) le risorse finanziarie e patrimoniali del costituendo dipartimento;
 - (k) le risorse di personale tecnico-amministrativo di cui si propone al direttore generale, di concerto con la struttura in cui prestano servizio, l'assegnazione al costituendo dipartimento;
 - (l) gli spazi destinati al costituendo dipartimento.
3. Qualora la costituzione del dipartimento comporti la modifica della composizione di altri dipartimenti, alla proposta sono altresì allegati i pareri dei dipartimenti che dovrebbero subire le modifiche.
4. La proposta di costituzione di un dipartimento è trasmessa al rettore. Salvi casi di comprovata urgenza, il dipartimento è costituito a decorrere dall'inizio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui gli organi di governo hanno assunto la relativa decisione.
5. I dipartimenti sono modificati e soppressi con decreto rettorale, su parere conforme del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Eventuali modifiche concernenti l'articolazione interscuola sono disposte con decreto rettorale, previa conforme delibera del consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico approvata a maggioranza dei componenti. In entrambi i casi è sentito il dipartimento da modificare o da sopprimere. Per le modifiche concernenti l'elenco dei settori scientifico-disciplinari attribuiti al dipartimento il rettore acquisisce anche il parere del dipartimento o dei dipartimenti cui sia già eventualmente attribuito il settore del quale è proposta l'aggiunta o la cancellazione. Per le modifiche concernenti l'attribuzione di settori non ancora attribuiti ad alcun dipartimento, il rettore valuta l'opportunità di acquisire il parere dei dipartimenti eventualmente interessati. Le modifiche concernenti esclusivamente la denominazione di un dipartimento o il relativo acronimo ove indicato nel decreto di costituzione sono adottate con decreto rettorale su proposta del Consiglio del dipartimento interessato e parere conforme del Senato Accademico.
6. Il decreto rettorale di soppressione determina la destinazione delle risorse finanziarie, patrimoniali e di spazi del dipartimento soppresso. Con decreto del direttore generale è determinata la destinazione delle risorse di personale tecnico-amministrativo.
7. Se il numero di docenti afferenti al dipartimento scende al di sotto della soglia minima indicata dalla legge, il senato accademico e il consiglio di amministrazione valutano le prospettive di sviluppo della struttura, con particolare riferimento al calendario dei collocamenti a riposo dei docenti afferenti, alle eventuali istanze di afferenza e alle procedure di reclutamento, di chiamata e di valutazione comparativa in corso e programmate.

Art. 15 - Attribuzioni dei dipartimenti in materia di reclutamento del personale docente

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, nel rispetto della programmazione e sulla base di criteri predefiniti predispone, ai sensi dell'art. 22 comma 6 dello Statuto, piani di distribuzione fra le scuole delle risorse destinate al reclutamento di personale docente. In considerazione delle competenze dei dipartimenti in materia di reclutamento di docenti per i settori scientifico disciplinari attribuiti e di gestione dei corsi di studio, nonché in ragione della funzione consultiva delle scuole di cui all'art. 44 comma 8 dello Statuto, tali piani prevedono l'allocazione dipartimentale delle risorse distribuite.
2. I dipartimenti, sulla base delle risorse assegnate ai sensi del comma precedente, formulano motivate proposte di attivazione e copertura dei posti ritenuti necessari; qualora la proposta riguardi un settore scientifico-disciplinare attribuito anche ad altri dipartimenti, il dipartimento proponente acquisisce preventivamente il parere di tali dipartimenti. Le deliberazioni contenenti le proposte, eventualmente corredate dai pareri di cui sopra, sono trasmesse alla scuola per la formulazione del parere di competenza che sarà trasmesso al rettore unitamente a copia integrale delle deliberazioni dipartimentali.
3. Il docente afferisce al dipartimento che ha formulato la proposta di reclutamento.

Art. 16 - Centri dipartimentali e interdipartimentali di ricerca

1. I centri dipartimentali di ricerca, previsti dall'art. 35, comma 11 dello Statuto, sono istituiti, modificati e soppressi con delibera del consiglio di dipartimento.
2. I centri interdipartimentali di ricerca, previsti dall'art. 35, comma 12 dello Statuto, sono istituiti, modificati e soppressi, previa conforme delibera dei consigli dei dipartimenti interessati, con atto di intesa sottoscritto dai relativi direttori.

Art. 17 - Istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio

1. Nell'ambito del presente articolo si definisce "corso di studio" il corso di laurea triennale o magistrale.
2. Nuovi corsi di studio dell'Università di Genova possono essere istituiti ai sensi dell'art. 50 dello Statuto. I corsi di studio sono soppressi, previa disattivazione ai sensi dell'art. 51 dello Statuto, con deliberazione del consiglio di amministrazione previo parere favorevole del senato accademico.
3. I corsi di studio elencati nella parte speciale del regolamento didattico di Ateneo sono attivabili secondo le modalità previste dagli articoli 22, comma 9 e 51 dello Statuto. Essi sono disattivati con le modalità previste dall'art. 51 dello Statuto.
4. Fino alla nomina del relativo coordinatore i corsi di studio di nuova istituzione sono presieduti dal decano dei professori ordinari affidatari degli insegnamenti o, in mancanza, dal decano dei professori associati.

Art. 18 - Sportelli dello studente e contribuzioni studentesche

1. Nel rispetto delle attribuzioni statutarie, qualora sussistano specifiche esigenze organizzative, il regolamento di ciascuna scuola può prevedere articolazioni dello sportello dello studente facenti capo a un responsabile unico.
2. In applicazione dell'art. 22 comma 12 dello Statuto, il consiglio di amministrazione predispone un piano annuale contenente la determinazione e l'allocazione a scuole e dipartimenti delle contribuzioni studentesche; il piano tiene conto delle proposte del senato accademico e attua una ripartizione coerente con le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto alle strutture destinatarie.
3. La proposta del consiglio di corso di studio di cui all'art. 53, comma 3, lettera f) dello Statuto, sull'impiego delle risorse derivanti dalla contribuzione studentesca a favore del corso stesso, ove formulata, deve essere presentata a scuole e dipartimenti in tempo utile per le successive deliberazioni.

Capo II - Istituto di studi superiori**Art. 19 - Regolamento e organizzazione dell'istituto di studi superiori dell'Ateneo (ISSUGE)**

1. Il regolamento didattico e di organizzazione di ISSUGE disciplina il funzionamento organizzativo e didattico dell'istituto, i compiti degli organi e le modalità di individuazione dei loro componenti nel rispetto degli indirizzi previsti dallo Statuto. Il regolamento è approvato dal Senato accademico sentito il Consiglio di amministrazione.
2. Sono organi di ISSUGE:
 - (a) Il presidente
 - (b) Il consiglio
 - (c) I comitati di indirizzo

3. Il mandato degli organi di cui al comma 2 e dei loro componenti è di durata triennale rinnovabile una sola volta.

Capo III - Biblioteche di scuola

Art. 20 - Composizione del comitato tecnico-scientifico

1. Il regolamento della scuola definisce consistenza numerica e modalità di individuazione della componente docente del comitato tecnico-scientifico della biblioteca, garantendo la rappresentanza dei dipartimenti della scuola.
2. Il direttore di biblioteca partecipa alle adunanze del comitato tecnico-scientifico senza diritto di voto.
3. Tutto il personale della biblioteca, indipendentemente dall'area di inquadramento, designa il proprio rappresentante nel comitato tecnico-scientifico tra il personale inquadrato nell'area delle biblioteche a tempo indeterminato con modalità stabilite nel regolamento della scuola.
4. I rappresentanti degli studenti nel consiglio di scuola, ivi incluso il rappresentante dei dottorandi o degli specializzandi, designano il proprio rappresentante nel comitato tecnico-scientifico tra gli studenti della scuola con modalità stabilite nel regolamento della scuola stessa.
5. I componenti del comitato tecnico-scientifico sono nominati con decreto del preside della scuola, che ne dà comunicazione nel relativo sito internet.
6. La carica di componente del comitato tecnico-scientifico è compatibile con il regime di impegno a tempo definito.

Art. 21 - Funzioni del comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato tecnico-scientifico è l'organo di indirizzo, programmazione e deliberazione delle linee di sviluppo e di attività della biblioteca coerentemente con le linee di sviluppo del sistema bibliotecario di Ateneo. Esso:
 - (a) elegge, al proprio interno, il presidente;
 - (b) approva le linee generali di indirizzo e programmatiche, anche di spesa, il programma triennale di sviluppo e il piano annuale di attività della biblioteca e svolge le funzioni previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. In presenza di raccolte librerie dei dipartimenti stabilisce e ripartisce risorse destinate al loro incremento, utilizzabili secondo le indicazioni degli organi del dipartimento stesso;
 - (c) verifica annualmente lo stato di avanzamento delle attività e controlla la loro gestione;
 - (d) fornisce agli organi gestionali indicazioni sull'utilizzo delle risorse disponibili, umane e finanziarie, per il conseguimento delle finalità istituzionali;
 - (e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono attribuite dalle norme vigenti.

Art. 22 - Funzioni del presidente del comitato tecnico-scientifico di biblioteca

1. Il presidente del comitato tecnico-scientifico rappresenta la biblioteca, esercita funzioni di iniziativa, coordinamento e vigilanza su tutte le attività della biblioteca e svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. In particolare:
 - (a) convoca e presiede il comitato tecnico-scientifico, ne predispone l'ordine del giorno e dà esecuzione alle relative deliberazioni;
 - (b) vigila sull'osservanza delle norme vigenti;
 - (c) predispone, coadiuvato dal direttore, il programma triennale di sviluppo, i piani annuali di attività e le relazioni periodiche e li sottopone al comitato tecnico-scientifico;
 - (d) adotta, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del comitato tecnico-scientifico al quale li sottopone a ratifica nella prima adunanza successiva;
 - (e) esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti.

Capo IV - Centro di servizi del sistema bibliotecario di ateneo (CSSBA)

Art. 23 - Composizione del consiglio del CSSBA

1. La composizione del Consiglio del CSSBA è stabilita dall'art. 59 comma 2 dello Statuto. In particolare per quanto riguarda le designazioni dei membri ivi previsti:
 - (a) Il rappresentante degli studenti è designato dai rappresentanti degli studenti dei comitati tecnico-scientifici delle biblioteche di scuola al proprio interno.
 - (b) Il rappresentante del centro di servizi informatici e telematici di Ateneo (CSITA) è designato dal presidente, sentito il consiglio direttivo di CSITA.
 - (c) Il rappresentante del personale dell'area delle biblioteche è designato, al proprio interno, dai rappresentanti

del personale dell'area delle biblioteche a tempo indeterminato nei comitati tecnico-scientifici delle biblioteche e dal personale dell'area delle biblioteche in servizio presso il CSSBA.

- (d) I quattro docenti designati dagli organi di governo sono scelti dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, i quali indicano, ciascuno, due nominativi di docenti che non siano componenti degli organi di governo. La carica dei componenti di cui alla presente lettera è compatibile con il regime di impegno a tempo definito.
2. I componenti del consiglio del CSSBA sono nominati con decreto del rettore, che viene pubblicato sul sito internet del centro stesso. I presidenti e i direttori di biblioteca, il direttore del CSSBA, il responsabile amministrativo e il rappresentante del personale dell'area delle biblioteche esercitano le funzioni di componenti del consiglio del CSSBA fino al termine della carica, della posizione organizzativa o del ruolo in forza dei quali fanno parte del consiglio.

Art. 24 - Funzioni del consiglio del CSSBA

1. Il consiglio del CSSBA è l'organo di indirizzo e programmazione generale delle attività del sistema bibliotecario, nel rispetto degli indirizzi degli organi di governo. In particolare:
- (a) elegge, al proprio interno, il presidente;
 - (b) indica linee generali di sviluppo del sistema bibliotecario sentiti i comitati tecnico-scientifici delle biblioteche di scuola.
 - (c) fornisce a richiesta degli organi di governo pareri sull'utilizzo delle risorse disponibili, umane e finanziarie, per il conseguimento delle finalità istituzionali;
 - (d) approva una relazione annuale sull'attività svolta;
 - (e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto e dalle norme vigenti.

Art. 25 - Funzioni del presidente del CSSBA

1. Il presidente rappresenta il sistema bibliotecario di Ateneo, nel rispetto degli indirizzi degli organi di governo e del consiglio del CSSBA. In particolare:
- (a) convoca e presiede il consiglio del CSSBA, ne predispone l'ordine del giorno e dà esecuzione alle relative deliberazioni;
 - (b) sottopone al consiglio tecnico-scientifico il programma triennale di sviluppo, i piani annuali di attività e le relazioni periodiche del sistema bibliotecario;
 - (c) vigila sull'osservanza delle norme vigenti;
 - (d) adotta, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio del CSSBA al quale li sottopone a ratifica nella prima adunanza successiva;
 - (e) esercita tutte le altre attribuzioni demandate dallo statuto e dalle norme vigenti.

Capo V - Centri

Art. 26 - Costituzione, modifica e soppressione di un centro di servizio di Ateneo

1. La costituzione, la modifica e la soppressione di un centro di servizio di Ateneo sono disposte con decreto del rettore, previa conforme delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. In caso di modifica e soppressione del centro è sentito, altresì, il relativo consiglio.
2. La proposta di costituzione del centro di servizio indica:
- (a) le finalità del centro;
 - (b) i proponenti;
 - (c) le delibere dei consigli delle strutture proponenti;
 - (d) la modalità di gestione;
 - (e) gli organi, le modalità di elezione, la durata del relativo mandato e i compiti delle cariche direttive;
 - (f) la durata del centro;
 - (g) le risorse finanziarie, edilizie e di personale di cui si propone l'assegnazione al centro.
3. La proposta di costituzione di un centro è trasmessa al rettore. Salvi casi di comprovata urgenza, il centro è costituito a decorrere dall'inizio dell'anno solare immediatamente successivo a quello della delibera del consiglio di amministrazione.
4. Se la proposta non richiede il riconoscimento dell'autonomia amministrativa e gestionale al centro deve contenere l'indicazione dell'articolazione dell'amministrazione centrale ovvero della struttura che si rende disponi-

bile al supporto amministrativo e contabile, rispettivamente corredate dal parere del dirigente preposto o dalla delibera del consiglio della struttura stessa.

5. Il presidente, individuato tra il personale docente, rappresenta il centro, nel rispetto della rappresentanza legale del rettore, fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni del consiglio e dà esecuzione alle relative deliberazioni.
6. Il direttore, ove previsto, è nominato dal direttore generale in applicazione di criteri predefiniti; cura la gestione amministrativa e tecnica del centro, nel rispetto degli indirizzi decisi dal consiglio; gestisce e organizza, nel rispetto dei poteri del direttore generale e dei dirigenti, le risorse umane, finanziarie e strumentali del centro.
7. Il consiglio:
 - (a) determina le linee strategiche di sviluppo, nel rispetto delle politiche generali dell'Ateneo, e definisce gli obiettivi del centro;
 - (b) approva il programma triennale e annuale di sviluppo e di attività, i documenti contabili preventivi e consuntivi di gestione del centro, i contratti e le convenzioni;
 - (c) monitora il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 27 - Centri di eccellenza

1. I centri di eccellenza attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento generale - centro di eccellenza per lo studio dei meccanismi molecolari di comunicazione tra cellule: dalla ricerca di base alla clinica - CEBR (*Centre of Excellence for Biomedical Research*) e centro italiano di eccellenza sulla logistica integrata (CIELI) - sono disciplinati dai decreti che ne definiscono lo stato giuridico e le norme di funzionamento ai sensi della IX disposizione transitoria dello Statuto.

TITOLO IV - PARTECIPAZIONI A ENTI E SOCIETÀ, CONVENZIONI E RAPPORTI INTERNAZIONALI

Art. 28 - Criteri generali di cooperazione

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Università può utilizzare e promuovere opportune forme di cooperazione scientifica e didattica, eventualmente concludendo a tal fine accordi con amministrazioni dello Stato nonché con enti e soggetti pubblici e privati italiani, comunitari e internazionali.
2. L'Università può aderire a consorzi, società, associazioni, fondazioni, reti internazionali e nazionali e a ogni altro organismo compatibile con la sua natura e con le sue finalità istituzionali.

Art. 29 - Partecipazione a consorzi, società e altre forme associative

1. L'Università, può costituire o aderire a consorzi, società di capitale o ad altri enti di diritto privato, nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione vigente e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La costituzione o adesione agli enti in questione deve essere coerente con gli indirizzi e gli obiettivi generali di programmazione e sviluppo dell'Ateneo e favorirne la realizzazione.
2. La delibera di partecipazione è adottata dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico su proposta delle strutture o degli uffici interessati. Ove la costituzione dell'ente o l'adesione al medesimo corrispondano a un interesse generale dell'Ateneo, la proposta viene formulata dal rettore.
3. Il rettore sottoscrive l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente.
4. La proposta di costituzione o partecipazione deve essere accompagnata da una relazione approvata dall'organo collegiale della o delle strutture da cui proviene la proposta. In essa sono evidenziati, tra l'altro, i presupposti e i benefici attesi dalla partecipazione, la misura e la provenienza dei finanziamenti necessari, la struttura che assumerà i relativi oneri, la provenienza dei mezzi necessari a tale assunzione, nonché il personale universitario interessato.
5. La partecipazione dell'Università deve conformarsi ai seguenti principi:
 - (a) assenza di conflitti di interesse tra le attività dell'ente e le attività istituzionali dell'Ateneo e delle strutture che in esso operano;
 - (b) disponibilità e legittimità di impegno allo scopo delle risorse finanziarie e organizzative richieste con esclusione dell'indebitamento;
 - (c) espressa previsione di clausole a salvaguardia dell'Università degli Studi di Genova in occasione delle diverse vicende societarie; limitazione del concorso dell'Università degli Studi di Genova all'importo della quota di partecipazione, nel caso di ripiano di eventuali perdite; adeguata rappresentanza negli organi dell'ente.

6. La partecipazione e il coinvolgimento dell'Ateneo negli enti di cui al presente articolo sono sottoposti, di norma ogni triennio, alla verifica del consiglio di amministrazione, il quale, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico e la motivata valutazione del nucleo di valutazione, accerta la conformità delle attività svolte rispetto agli obiettivi programmati e la coerenza delle risorse impiegate rispetto ai risultati ottenuti.
7. La partecipazione ai soggetti terzi, di cui al comma 1 del presente articolo, aventi le caratteristiche di organismo internazionale, in qualunque forma costituiti, è deliberata dal consiglio di amministrazione tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche.

Art. 30 - Designazione, compiti e funzioni dei rappresentanti dell'Università

1. Il rettore nomina o designa i rappresentanti dell'Università degli Studi di Genova negli organi degli enti partecipati su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 31 - Altre forme di partecipazione

1. Con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione sono disciplinate le modalità di partecipazione dell'Università degli Studi di Genova a raggruppamenti temporanei finalizzati alla realizzazione di attività di didattica, di ricerca o comunque rientranti nell'ambito dei fini istituzionali nel rispetto della regolamentazione interna e dei principi generali che regolano la sua autonomia funzionale.

Art. 32 - Rapporti convenzionali

1. Le convenzioni intese a realizzare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati ne stabiliscono le finalità, la durata, le forme. Esse prevedono i diritti e gli obblighi dei soggetti contraenti e ne determinano gli eventuali rapporti finanziari.
2. L'Università e le singole strutture possono stipulare convenzioni e accordi, nel rispetto delle competenze e dei limiti stabiliti dallo Statuto e dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, assicurandone la pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente.
3. Prima di procedere alla stipula delle convenzioni di interesse generale dell'Ateneo, il testo di accordo deve essere approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Art. 33 - Rapporti internazionali

1. L'Università promuove lo sviluppo di rapporti internazionali, attraverso accordi di collaborazione e convenzioni con Atenei e istituzioni scientifiche e culturali stranieri.
2. Prima di procedere alla stipula, il testo dell'accordo o convenzione viene trasmesso ai competenti uffici amministrativi.
3. Qualora tali accordi comportino costi diretti a carico dell'Ateneo, sono stipulati dal rettore, su proposta delle strutture interessate, con delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico.
4. Di tali accordi e convenzioni è assicurata pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente.

TITOLO V - ELEZIONI

Capo I - Norme comuni

Art. 34 - Seggi elettorali

1. Per ogni elezione possono essere costituiti più seggi elettorali; ciascun seggio elettorale è formato da almeno tre componenti scelti fra i docenti e/o tecnici amministrativi dell'Ateneo, preferibilmente elettori, fra i quali sono nominati il presidente, il vicepresidente e il segretario; di norma, è altresì nominato almeno un componente supplente per ogni seggio.
2. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti fra i quali il presidente o il vice presidente; in fase di scrutinio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti e sull'attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
3. Qualora si svolga contestualmente una pluralità di elezioni, il numero e la composizione dei seggi sono adeguati alle contingenti esigenze, assicurando la presenza di un componente per ciascuna categoria di elettori coinvolti, per quanto possibile.
4. I seggi elettorali sono ubicati, per quanto possibile, in locali privi di barriere architettoniche per facilitare l'esercizio del voto da parte di elettori disabili o impossibilitati ad accedere al seggio per infermità.

5. Per le elezioni ove siano previste le candidature, i candidati non possono far parte di seggi elettorali.

Art. 35 - Operazioni di voto

1. I componenti di ogni seggio curano che l'elettore, previo accertamento dell'identità personale, apponga la firma sull'apposito registro e, successivamente, consegnano la scheda elettorale. Ogni elettore è identificato mediante esibizione di un documento di identità di cui sono annotati gli estremi o, in alternativa, mediante conoscenza personale di almeno due componenti del seggio.
2. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto mediante la votazione di schede elettorali.
3. Qualora l'elettore esprima voti di preferenza in eccedenza rispetto alle disposizioni applicabili si assume il voto di lista, ove previsto, e non si considera validamente espresso alcun voto di preferenza.

Art. 36 - Operazioni di spoglio

1. terminate le operazioni di voto, il seggio elettorale procede al conteggio di coloro che hanno votato e allo spoglio delle schede; per le elezioni del rettore lo scrutinio compete alla commissione elettorale.
2. A parità di voti, la precedenza è stabilita come di seguito indicato:
 - (a) docenti appartenenti alla stessa categoria: in base alla maggiore anzianità di ruolo e, a parità, in base alla maggiore anzianità anagrafica;
 - (b) tecnici amministrativi: in base alla maggiore anzianità di servizio e, a parità, in base alla maggiore anzianità anagrafica;
 - (c) studenti, assegnisti, dottorandi, specializzandi: in base alla minore anzianità di iscrizione a tutti i corsi dell'Ateneo e, a parità, in base alla maggiore anzianità anagrafica. Per assegnisti, dottorandi, specializzandi si computa la sola anzianità di iscrizione ai corsi post lauream.
3. Il presidente del seggio elettorale, o un suo delegato, consegna il verbale delle operazioni elettorali svolte, il registro firmato dai votanti, le schede elettorali e tutta la documentazione del seggio alla commissione elettorale, ove costituita, o all'organo monocratico che ha indetto le elezioni per i provvedimenti di competenza e per la conservazione agli atti.

Art. 37 - Elezioni di una pluralità di organi e rappresentanze che giungono a scadenza nello stesso anno accademico

1. Qualora nello stesso anno accademico giunga a scadenza la maggior parte delle rappresentanze negli organi collegiali di governo, negli organi centrali, nelle strutture fondamentali, dei mandati degli organi monocratici o delle rappresentanze in enti e organismi nazionali o regionali, il rettore, su conforme parere del Senato accademico, può disporre uno scaglionamento delle procedure, anche in deroga ai termini di indizione e svolgimento stabiliti dal presente regolamento per le singole elezioni, fissando un diverso calendario per meglio distribuire il carico gravante sulle strutture e sugli uffici, ferme restando le previste decorrenze dei mandati.

Art. 38 - Elezioni di rappresentanze previste da norme nazionali o regionali

1. Qualora sia necessario procedere all'elezione di rappresentanze di docenti, tecnici amministrativi e studenti in enti e organismi previsti da norme nazionali o regionali, o comunque non statutarie, il rettore può disporre che le votazioni si svolgano, per quanto possibile, contestualmente a quelle indette per gli organi dell'Ateneo, per i quali siano chiamati al voto, anche solo in parte, i medesimi elettori con un sistema elettorale compatibile; le votazioni si svolgono secondo quanto previsto dal presente regolamento in quanto applicabile e dalle suddette norme nazionali o regionali, integrate, se necessario, da specifiche disposizioni elettorali deliberate dal Senato accademico ed emanate con decreto del rettore.

Art. 39 - Sospensione estiva dei termini

1. Il mese di agosto non è computato per la fissazione di termini e scadenze inerenti alle procedure elettorali; è comunque assicurata l'osservanza delle disposizioni statutarie.

Art. 40 - Disposizioni integrative

1. Con i provvedimenti di indizione delle elezioni o separati decreti rettorali potranno essere emanate disposizioni integrative di quelle contenute nel presente regolamento previa conforme deliberazione del Senato accademico.

Capo II - Elezioni del rettore**Art. 41 - Indizione e tornate elettorali**

1. Le elezioni sono indette entro il mese di aprile dell'anno in cui termina il mandato con deliberazione del senato accademico il quale, contestualmente, stabilisce date, orari di votazione, numero, ubicazione dei seggi e la relativa assegnazione degli elettori, i termini per la formazione dell'elettorato attivo, per la presentazione, l'ammissione o il ritiro delle candidature e i termini per le pubblicizzazioni.
2. La prima votazione deve essere svolta entro il mese di giugno; l'eventuale seconda votazione si svolge a distanza di una settimana e, in caso di mancata elezione, si procede alla votazione di ballottaggio dopo quattordici giorni dalla seconda votazione; nel caso in cui la seconda votazione sia invalida per il mancato raggiungimento del quorum, pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, impedendo lo svolgimento del ballottaggio, tale votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento del suddetto quorum.
3. La deliberazione di cui al primo comma è eseguita con decreto rettorale. Il decreto è pubblicato nell'albo web e nel sito Internet dell'Ateneo.

Art. 42 - Commissione elettorale

1. Il senato accademico, nella stessa riunione in cui indice le elezioni, designa la commissione elettorale, composta da almeno cinque membri scelti fra gli elettori docenti, dirigenti, tecnici amministrativi e studenti, indicando, fra i professori di ruolo, il relativo presidente. Designa altresì almeno tre componenti supplenti e, fra i professori di ruolo componenti effettivi, il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
2. I candidati non possono far parte della commissione.
3. Il rettore nomina la commissione elettorale con proprio decreto pubblicato nell'albo web e nel sito Internet dell'Ateneo.
4. In fase di scrutinio, sulla attribuzione dei voti e/o sulla nullità delle schede, la commissione elettorale decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 43 - Candidature

1. Possono presentare la propria candidatura, entro il termine stabilito dal senato accademico, i professori di prima fascia in servizio presso le università italiane che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno; la dichiarazione di candidatura deve essere redatta in carta semplice, in conformità al modello allegato al decreto di indizione.
2. La dichiarazione di candidatura, debitamente datata, sottoscritta dall'interessato e accompagnata da fotocopia non autenticata di un valido documento di identità, il programma e il *curriculum vitae* devono pervenire al rettore, entro il termine stabilito dal senato accademico, tramite consegna all'ufficio protocollo dell'Ateneo, oppure a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata (PEC); il *curriculum vitae* deve documentare l'esperienza gestionale del candidato. Il senato accademico stabilisce con separate deliberazioni l'ammissibilità delle candidature, accertando il possesso dei requisiti di eleggibilità.
3. Entro il termine stabilito dal senato accademico, comunque almeno trenta giorni prima delle votazioni, l'elenco dei candidati ammessi, le dichiarazioni di candidatura con i relativi programma e *curriculum vitae* sono pubblicati nell'albo web e nel sito Internet dell'Ateneo.
4. Il candidato ammesso può ritirare la propria candidatura fino al secondo giorno precedente ogni votazione con apposita dichiarazione datata, sottoscritta e prodotta al rettore con le stesse modalità previste per il deposito della candidatura; la rinuncia alla candidatura è pubblicizzata nell'albo web e nel sito Internet dell'Ateneo; i voti eventualmente espressi per il candidato che ha rinunciato sono nulli.

Art. 44 - Incompatibilità

1. Per i professori di I fascia a tempo pieno eleggibili che rivestano cariche, incarichi o svolgano funzioni incompatibili ai sensi dell'art. 69 dello Statuto, resta ferma la possibilità di presentare la propria candidatura, la quale comporta automaticamente l'opzione per la carica di rettore in caso di elezione.
2. La carica di rettore è incompatibile con l'autorizzazione a svolgere esclusiva attività di ricerca scientifica e con il congedo per motivi di studio o ricerca. La presentazione di candidatura alla carica di rettore costituisce rinuncia implicita all'autorizzazione o al congedo in caso di elezione.

Art. 45 - Operazioni di scrutinio

1. I plichi contenenti le schede votate sono trasmessi dai presidenti di seggio alla commissione elettorale che accerta, dal complesso dei dati forniti e verbalizzati dai seggi, il raggiungimento del quorum per la validità della votazione; in caso negativo, non procede alle operazioni di scrutinio e informa tempestivamente il rettore per la riconvocazione degli elettori alla successiva votazione; in caso positivo procede a mescolare le schede provenienti dai diversi seggi ed effettua lo scrutinio; analogamente, ma separatamente, la commissione procede per le schede votate dai tecnici amministrativi; quindi, redige la graduatoria elettorale, calcolando al venti per cento i voti espressi dai tecnici amministrativi e individuando il candidato più votato o, nel caso si debba procedere al ballottaggio, i due candidati più votati.

Art. 46 - Proclamazione, nomina dell'eletto e mandato

1. Nelle prime due votazioni, il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti elettorali; qualora non venga raggiunto tale quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione valida; in caso di parità di voti prevalgono per il ballottaggio i candidati con maggiore anzianità di nomina a professore di I fascia e, in caso di pari anzianità di ruolo, i candidati con maggiore anzianità anagrafica.
2. Il presidente della commissione elettorale proclama l'esito delle votazioni, consegnando gli atti e i verbali della commissione al rettore per l'inoltro al ministro competente al fine dell'emanazione del decreto di nomina.

Art. 47 - Cessazione anticipata dalla carica

1. In caso di cessazione anticipata, il senato accademico indice nuove elezioni entro un mese dalla cessazione, fissando le date di votazione con almeno due mesi di anticipo.
2. Il termine iniziale necessario all'applicazione dell'art. 68, comma 1, dello Statuto, decorre convenzionalmente dalla data di scadenza per la presentazione delle candidature.
3. Il mandato del nuovo rettore, nominato con decreto del ministro competente, dura sei anni a partire dalla data della nomina o dalla decorrenza in esso indicata.

Capo III - Elezioni delle rappresentanze dei docenti e del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali di governo, nel comitato per le pari opportunità, nel consiglio e nella giunta di dipartimento, nel consiglio della scuola; designazione dei componenti esterni del consiglio di amministrazione.

Art. 48 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle elezioni delle rappresentanze di docenti e tecnici amministrativi a tempo indeterminato previste per il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il comitato per le pari opportunità, il consiglio e la giunta di dipartimento, il consiglio della scuola, nonché alla designazione dei componenti esterni del consiglio di amministrazione.

Art. 49 - Quorum per la validità della votazione e determinazione del numero di eligendi

1. La votazione è valida, in ogni collegio elettorale, qualora abbia preso parte al voto almeno un terzo degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 67, comma 2, dello Statuto.
2. Ove le disposizioni statutarie definiscano il numero degli eligendi in percentuale rispetto a un termine di riferimento, il risultato del calcolo, qualora presenti decimali, è approssimato all'intero superiore.

Art. 50 - Indizione, costituzione dei seggi e nomina delle rappresentanze elettive

1. Le elezioni delle rappresentanze nel senato accademico e nel comitato per le pari opportunità, nonché le elezioni dei componenti interni nel consiglio di amministrazione, sono indette dal rettore.
2. Le elezioni delle rappresentanze nel consiglio di scuola sono indette dal preside.
3. Le elezioni delle rappresentanze nel consiglio e nella giunta di dipartimento sono indette dal direttore di dipartimento.
4. Il rettore, il preside, il direttore di dipartimento provvedono, per le elezioni di competenza, a formare gli elettorati attivo e passivo provvisori e definitivi, a costituire i seggi e a nominare gli eletti, con propri provvedimenti.

Art. 51 - Graduatoria dei non eletti

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 2, dello Statuto, sono esclusi dalla graduatoria dei non eletti coloro che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al trenta per cento di quelli ottenuti dall'ultimo degli eletti nel complesso delle elezioni ordinarie e delle eventuali suppletive.

Art. 52 - Decorrenza e durata dei mandati

1. I rappresentanti entrano in carica dal primo novembre, restano in carica per il numero di anni accademici previsto dallo Statuto e, comunque, fino alla decorrenza della nomina degli eletti nelle successive votazioni.
2. I primi dei non eletti nelle graduatorie delle elezioni ordinarie o suppletive e gli eletti nelle elezioni suppletive, sono nominati in sostituzione di rappresentanti cessati anticipatamente nel rispetto delle riserve eventualmente previste, completano il mandato dei componenti cessati e possono essere rieletti per un solo mandato.
3. Il termine del mandato degli eletti e nominati in esito a votazioni suppletive coincide con quello previsto per le elezioni ordinarie.

Art. 53 - Ineleggibilità

1. Ai sensi dell'art. 68, comma 1, dello Statuto non sono eleggibili coloro per i quali, in applicazione di disposizioni cogenti, sia previsto il collocamento a riposo prima della scadenza del mandato.
2. Non sono eleggibili coloro che abbiano già svolto due mandati consecutivi, anche parziali, senza che sia trascorso un intervallo pari ad un intero mandato, ai sensi dell'art. 70 dello Statuto.
3. Non sono eleggibili coloro i quali siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, nonché coloro che, ai sensi di disposizioni di legge, siano esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova o attività presso altra pubblica amministrazione, in servizio civile.

Art. 54 - Incompatibilità per i componenti elettivi

1. I componenti elettivi del senato accademico e del consiglio di amministrazione, ad eccezione dei direttori di dipartimento eletti in senato, non possono ricoprire alcuna altra carica accademica né essere componenti di altri organi fatti salvi il consiglio di dipartimento, il consiglio del corso di studio, il consiglio della scuola di specializzazione, il collegio dei docenti del corso di dottorato.
2. Gli elettori docenti a tempo definito sono inseriti negli elenchi dell'elettorato passivo, da intendersi come elenco dei soggetti candidabili ove prevista la candidatura. La presentazione della candidatura comporta di diritto l'opzione irrevocabile per il tempo pieno in caso di elezione.
3. Per le elezioni ove non è prevista la presentazione della candidatura, i docenti a tempo definito eletti, che intendano accettare la nomina, devono optare per il regime di impegno a tempo pieno entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti elettorali. La mancata dichiarazione di opzione equivale a rinuncia alla carica.
4. La presentazione di candidatura, ove prevista, da parte di un docente titolare di carica incompatibile, equivale, in caso di elezione, alla rinuncia alla carica già rivestita.
5. La carica di rappresentante dei docenti nella giunta di dipartimento è incompatibile con la carica di direttore e vice direttore del dipartimento, oltreché con la carica di componente degli organi di governo.

Art. 55 - Carezza di rappresentanze ed elezioni suppletive

1. Qualora per un collegio elettorale, per il quale è prevista la presentazione di candidature, non si presenti alcun candidato o sia ammesso alle elezioni ordinarie un numero di candidati inferiore agli eligendi, i termini per la presentazione di candidature sono riaperti per non meno di sette giorni, al termine dei quali hanno comunque luogo le elezioni ordinarie qualora sia stata presentata e ammessa almeno una candidatura. Nel caso in cui, dopo la riapertura dei termini, non siano state presentate o ammesse candidature è indetta una prima tornata di elezioni suppletive; qualora, dopo la riapertura dei termini, siano state presentate e ammesse candidature in numero complessivamente inferiore agli eligendi, le elezioni ordinarie hanno luogo per l'insieme delle candidature presentate. Per la presentazione delle candidature alle elezioni suppletive è stabilito un periodo non inferiore a sette giorni senza previsione di alcuna riapertura dei termini in caso di mancanza di candidature ammesse; in quest'ultimo caso non si fa luogo alle elezioni che vengono annullate con provvedimento del soggetto competente all'indizione e si applica il comma 4.

2. Qualora a seguito di elezioni ordinarie non risulti eletto il previsto numero di rappresentanti sono indette elezioni suppletive entro il mese di ottobre per il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il comitato per le pari opportunità, entro la prima decade di maggio per il consiglio di dipartimento, entro la prima decade di giugno per la giunta di dipartimento ed entro la prima decade di luglio per il consiglio della scuola.
3. Le elezioni suppletive si svolgono con le modalità previste per le elezioni ordinarie in quanto applicabili; i termini sono stabiliti nel decreto di indizione ed eventuali disposizioni integrative, emanate con lo stesso decreto di indizione ovvero con separato provvedimento, sono approvate, anche in deroga a quanto previsto nell'art. 40, dall'organo collegiale cui si riferiscono le elezioni medesime o, in caso di impossibilità, dal senato accademico; lo stesso senato approva le eventuali disposizioni relative a elezioni o designazioni suppletive dei componenti del consiglio di amministrazione.
4. Ai sensi dell'art. 67, comma 5, dello Statuto qualora, per un collegio elettorale, il numero complessivo degli eletti nelle elezioni ordinarie e in quelle suppletive fosse inferiore a quello degli eligendi, non si procede ad ulteriori elezioni suppletive e la valida costituzione dell'organo nella nuova composizione non è inficiata.
5. Le prescrizioni statutarie relative ai quorum per la validità delle elezioni si intendono riferite alle elezioni ordinarie. Tutte le elezioni suppletive sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 56 - Elezioni delle rappresentanze dei docenti e dei tecnici amministrativi nel senato accademico

1. Dopo il rinnovo delle cariche di direttore di dipartimento in scadenza nell'anno accademico in cui ha termine il mandato dei rappresentanti nel senato accademico di cui all'art. 15, comma 1, lett. b), c) e d) dello Statuto, comunque entro la prima decade di luglio, il rettore, sentito il senato accademico, indice le elezioni e fissa la data della votazione da svolgere, di norma, nel mese di settembre; successivamente, almeno cinque giorni prima della votazione, il rettore nomina la commissione elettorale, designandone il presidente.
2. La commissione elettorale è composta da almeno tre elettori docenti o tecnici amministrativi dell'Ateneo; di norma, è altresì nominato almeno un componente supplente. La commissione procede all'individuazione degli eletti per ogni collegio elettorale, sommando i voti espressi nei seggi, garantendo la nomina del più votato in ogni collegio elettorale, applicando finché possibile le riserve per area disciplinare e per categoria di docenza previste dall'art. 15, commi 1 e 2, dello Statuto, individuando le precedenze in caso di parità di voti e rilevando le eventuali situazioni di incompatibilità. Le procedure per l'individuazione dei docenti eletti, in applicazione delle riserve, sono stabilite nel decreto di indizione. La commissione elettorale decide a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Le candidature individuali da parte degli interessati, unitamente al relativo *curriculum vitae*, sono presentate all'ufficio protocollo dell'Ateneo ovvero inviate tramite raccomandata a/r o per posta elettronica certificata all'indirizzo del rettore entro il termine indicato nel decreto di indizione. La loro ammissibilità è stabilita dalla commissione elettorale entro il termine indicato nel decreto di indizione e la decisione è pubblicata all'albo web e nel sito Internet dell'Ateneo.
4. Ai sensi dell'art. 2, della legge n. 240 del 30.12.2010 non sono eleggibili coloro che, a qualunque titolo, abbiano già svolto due mandati consecutivi, anche parziali, come componenti del senato accademico, considerando anche i mandati svolti nel previgente ordinamento statutario, senza che sia successivamente trascorso un intervallo pari ad un intero mandato.

Art. 57 - Elezioni delle rappresentanze dei docenti e dei tecnici-amministrativi nel consiglio di amministrazione dell'Ateneo e designazione dei componenti esterni

1. Entro la prima decade di giugno dell'anno accademico in cui ha termine il mandato dei consiglieri di amministrazione, il rettore, sentito il senato accademico, avvia le procedure per la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, indice le elezioni dei rappresentanti di cui all'art. 19, comma 1, lett. b), c) dello Statuto, fissa la data della votazione da svolgere, di norma nel mese di settembre, nomina e presiede la commissione, prevista dall'art. 19, comma 3, dello Statuto per la verifica dell'ammissibilità delle candidature sia dei componenti interni elettivi sia dei componenti esterni di cui all'art. 19, comma 1, lett. e); successivamente, almeno cinque giorni prima della votazione, il rettore nomina la commissione elettorale, designandone il presidente.
2. Per la carica di componente del consiglio di amministrazione, è prevista la presentazione di candidature individuali da parte degli interessati unitamente al relativo *curriculum vitae*; tali candidature sono presentate all'ufficio protocollo dell'Ateneo ovvero inviate tramite raccomandata a/r o per posta elettronica certificata all'indirizzo del rettore entro venti giorni dalla pubblicazione di apposito avviso concernente entrambe le categorie di

candidati nell'albo web dell'Ateneo.

3. L'avviso per la presentazione delle candidature finalizzate alla designazione dei componenti esterni e di quelli interni del consiglio di amministrazione è pubblicato con decreto rettorale e richiama espressamente i requisiti di ammissibilità nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dallo Statuto.
4. Ferma restando la possibilità di presentare la propria candidatura quale componente esterno del consiglio di amministrazione, il personale dipendente di altro ente pubblico, la cui candidatura sia ammessa dalla commissione competente, deve produrre al senato accademico l'autorizzazione ad assumere la carica, rilasciata dall'ente di provenienza, prima della delibera del suddetto organo di governo.
5. La commissione per la verifica dell'ammissibilità delle candidature è composta, oltre che dal rettore, da almeno quattro soggetti scelti fra esperti e personalità dotati di adeguate competenze amministrative che abbiano rivestito o rivestano ruoli pubblici o privati di elevata responsabilità; i componenti della commissione non possono presentare la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione; il rettore, contestualmente alla nomina, assegna alla commissione un termine per la conclusione dei lavori non inferiore a sette giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, ciascuna delle quali, corredata dal *curriculum vitae*, deve essere pubblicata sul sito web di Ateneo almeno quindici giorni prima della votazione. La commissione delibera, in presenza della totalità dei suoi componenti, a maggioranza assoluta.
6. Qualora per la componente esterna non si presenti alcun candidato o sia ammesso un numero di candidati inferiore ai designandi, i termini per la presentazione di candidature sono riaperti per non meno di sette giorni; nel caso in cui, dopo la riapertura dei termini, non siano state presentate candidature è stabilito un nuovo periodo non inferiore a sette giorni per la presentazione di candidature. Qualora, dopo tale periodo di riapertura dei termini, siano state presentate e ammesse candidature in numero complessivamente inferiore ai designandi, il senato accademico procede alla designazione di competenza dei componenti esterni di cui all'art. 19, comma 1, lett. e), fra i candidati esterni ammessi, i quali sono nominati con decreto rettorale. La designazione avviene sulla base dei *curricula* presentati. Nell'ipotesi in cui, alla data prevista per l'inizio del mandato del nuovo consiglio di amministrazione, permanga la carenza totale o parziale di componenti esterni, l'organo di governo opera validamente nelle more delle ulteriori procedure per la presentazione di candidature, per un periodo massimo di tre mesi. Il consiglio di amministrazione opera altresì validamente, per un periodo massimo di tre mesi, nelle more di ulteriori procedure per la presentazione di candidature dovute a dimissioni o cessazione di tutti o parte dei componenti esterni in carica. I nuovi componenti esterni designati dal senato accademico completano il mandato degli uscenti.
7. La commissione elettorale è composta da almeno tre elettori docenti o tecnici amministrativi dell'Ateneo; di norma, è altresì nominato almeno un componente supplente. La commissione provvede a redigere le graduatorie per i diversi collegi elettorali (docenti e tecnici-amministrativi) e procede all'individuazione degli eletti, sommando i voti espressi dagli elettori nei seggi, applicando finché possibile le riserve a favore dei gruppi di aree scientifiche previste dall'art. 19, comma 1, lett. b) dello Statuto, individuando le precedenze in caso di parità di voti e rilevando le eventuali situazioni di incompatibilità. La commissione elettorale decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 58 - Elezioni delle rappresentanze dei docenti e dei tecnici-amministrativi nel comitato per le pari opportunità

1. Le elezioni ordinarie e le eventuali suppletive, per le quali non è prevista la presentazione di formali candidature, sono indette e si svolgono contestualmente alle votazioni per le rappresentanze di docenti e tecnici-amministrativi nel senato accademico, ai sensi dell'art. 28, comma 2, dello Statuto;
2. La commissione elettorale competente per le elezioni del senato accademico provvede a redigere le graduatorie per i diversi collegi elettorali (docenti e tecnici-amministrativi) e procede all'individuazione degli eletti, sommando i voti espressi dagli elettori nei seggi, applicando le riserve a favore di due donne per ogni collegio, previste dall'art. 28, comma 1, dello Statuto, individuando le precedenze in caso di parità di voti e rilevando le eventuali situazioni di incompatibilità.

Art. 59 - Elezioni delle rappresentanze dei tecnici amministrativi nel consiglio di dipartimento

1. Le elezioni ordinarie e le eventuali suppletive, per le quali non è prevista la presentazione di formali candidature, sono indette dal direttore di dipartimento, e si svolgono di norma entro la prima decade di maggio dell'anno accademico in cui ha termine il mandato dei rappresentanti.

2. Il numero degli eligendi è stabilito, ai sensi dell'art. 39, comma 1, dello Statuto, nella misura del venti per cento dei tecnici-amministrativi del dipartimento, fatti salvi gli eventuali ampliamenti della rappresentanza disposti dal regolamento di dipartimento ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo.
3. Il segretario amministrativo e il manager didattico, componenti di diritto del consiglio di dipartimento, hanno elettorato attivo.
4. L'elettore a tempo parziale è computato per intero al fine del calcolo degli eligendi e dispone di un voto.
5. Gli elettori che operano in più dipartimenti devono esercitare opzione scritta per il collegio elettorale cui scelgono di essere iscritti entro il termine stabilito nel decreto di indizione. Tale opzione è vincolante per il relativo mandato; in difetto di opzione l'elettorato è esercitato presso il dipartimento ove il servizio è prestato per un maggiore numero di ore settimanali, in caso di parità nel dipartimento ove il servizio è prestato da maggior tempo e in caso di contemporaneità dell'inizio della prestazione nel dipartimento indicato per primo nel provvedimento di assegnazione.

Art. 60 - Elezioni dei rappresentanti dei docenti e del rappresentante dei tecnici amministrativi nella giunta di dipartimento

1. Le elezioni ordinarie e le eventuali suppletive, per le quali non è prevista la presentazione di formali candidature, sono indette e gestite dal direttore di dipartimento per collegi elettorali distinti (docenti e tecnici amministrativi) e si svolgono, di norma, entro la prima decade di giugno dell'anno accademico in cui ha termine il mandato dei rappresentanti. Per le votazioni dei tecnici amministrativi, hanno elettorato attivo e passivo i rappresentanti eletti nel consiglio di dipartimento, di cui al precedente articolo. Le votazioni per i rappresentanti di docenti e tecnici amministrativi nella giunta devono svolgersi, di norma, dopo l'elezione del direttore del dipartimento in scadenza nello stesso anno accademico, indetta dal decano della medesima struttura.
2. Il direttore e il vice direttore del dipartimento, componenti di diritto della giunta, hanno elettorato attivo per la componente docente; il segretario amministrativo, componente di diritto della giunta, ha elettorato attivo per l'elezione del rappresentante dei tecnici amministrativi.
3. È garantita l'applicazione delle riserve, previste dall'art. 41, comma 2, dello Statuto, a favore del più votato per ogni categoria di docenza.

Art. 61 - Elezioni dei rappresentanti dei docenti nel consiglio della scuola

1. Le elezioni ordinarie e le eventuali suppletive sono indette dal preside di scuola, e si svolgono di norma entro la prima decade di luglio dell'anno accademico in cui ha termine il mandato dei rappresentanti. Le votazioni devono svolgersi dopo le elezioni dei rappresentanti dei docenti nelle giunte dei dipartimenti in scadenza nello stesso anno.
2. Il decreto di indizione contiene le disposizioni occorrenti per lo svolgimento delle elezioni, l'effettuazione dello scrutinio e la proclamazione degli eletti nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari applicabili, comprese quelle eventualmente inserite nel regolamento della Scuola.

Capo IV - Elezioni delle rappresentanze studentesche

Art. 62 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle elezioni delle rappresentanze di studenti, dottorandi, specializzandi e assegnisti come previsto dalle disposizioni statutarie nei consigli dei corsi di studio, nei consigli delle scuole di specializzazione, nei consigli e nelle giunte dei dipartimenti, nei consigli delle scuole, nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione e nel comitato per le pari opportunità.

Art. 63 - Quorum per la validità delle votazioni e determinazione del numero di eligendi

1. Le votazioni sono valide, in ogni collegio elettorale, qualora sia raggiunto il quorum di votanti previsto dallo Statuto.
2. Ove le disposizioni dello Statuto o del presente regolamento generale prevedano una quantificazione percentuale dei rappresentanti eligendi, il risultato del relativo calcolo, qualora presenti decimali, è approssimato all'intero superiore.

Art. 64 - Avvio dei procedimenti

1. Il rettore stabilisce con decreto le date di votazione per le elezioni delle rappresentanze nei CCS, nel senato ac-

cademico e nel consiglio di amministrazione, le quali si svolgono contestualmente, di norma nel mese di maggio dell'anno di scadenza del mandato, in giorni feriali consecutivi con chiusura delle votazioni non oltre le ore 14 dell'ultimo giorno.

2. Il preside, d'intesa con i direttori dei dipartimenti della scuola, stabilisce con decreto, di norma, una data unica per le elezioni studentesche di competenza della scuola stessa e dei dipartimenti, da svolgersi contestualmente presso i seggi costituiti a cura dei dipartimenti.

Art. 65 - Indizione

1. Il decreto di indizione stabilisce il giorno, o i giorni consecutivi, di votazione e gli orari, in relazione all'esigenza di favorire il raggiungimento del quorum per la validità delle votazioni, stabilito dall'art. 67, comma 3, dello Statuto; il decreto, o un provvedimento successivo, indica inoltre il numero degli eligendi, approssimato all'intero superiore nel caso il risultato del calcolo presenti decimali.
2. Il decreto di indizione è tempestivamente pubblicato nell'albo web e nel sito Internet delle strutture interessate.

Art. 66 - Graduatoria dei non eletti

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 2, dello Statuto, sono esclusi dalla graduatoria dei non eletti coloro che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al trenta per cento di quelli ottenuti dall'ultimo degli eletti nel complesso delle elezioni ordinarie e delle eventuali suppletive.

Art. 67 - Mandato

1. Il mandato delle rappresentanze studentesche è rinnovato ogni due anni accademici.
2. Ai sensi dell'art. 70, comma 1, dello Statuto, non sono ammessi più di due mandati consecutivi. E' possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo mandato.
3. Gli eletti sono nominati dal 1° novembre e restano in carica fino al 31 ottobre del biennio di mandato e comunque fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni.
4. Per le elezioni svolte senza liste concorrenti, in caso di dimissioni o, comunque, di cessazione, al nominato subentra il primo dei non eletti; per il comitato per le pari opportunità, la nomina sostitutiva è effettuata provvedendo a garantire, finché possibile, la riserva prevista. Il subentrante rimane in carica fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni ordinarie.

I rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio della scuola completano il loro mandato biennale anche qualora, dopo la nomina, si iscrivano oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi di studio.

5. Per le elezioni svolte con liste concorrenti, in caso di dimissioni o, comunque, di cessazione, al rappresentante uscente subentra il primo dei non eletti della medesima lista; il subentrante rimane in carica fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni; i rappresentanti di studenti e dottorandi completano il loro mandato biennale anche qualora, dopo la nomina, si iscrivano oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi di studio.

Art. 68 - Elenchi degli elettori

1. Al provvedimento di indizione sono allegati gli elenchi alfabetici provvisori di coloro che hanno diritto di voto e di coloro che sono eleggibili/candidabili; in caso di elevato numero di elettori, il provvedimento indica il periodo e le modalità con cui gli elenchi saranno consultabili.
2. Avverso gli elenchi è ammessa opposizione da presentare entro il termine stabilito nel provvedimento di indizione; in esito alle verifiche e alle decisioni della commissione elettorale sulle opposizioni, sono formati e pubblicizzati, entro il termine stabilito nel provvedimento di indizione, gli elenchi alfabetici definitivi di coloro che hanno diritto di voto e di coloro che sono eleggibili/candidabili, evidenziando le eventuali modifiche apportate.

Art. 69 - Liste concorrenti e candidature per il senato accademico e il consiglio di amministrazione

1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione si svolgono, di norma, col sistema a liste concorrenti.
2. Ciascuna lista per il senato accademico e per il consiglio di amministrazione è formata da un numero di candidati compreso fra il doppio e il quadruplo dei rappresentanti da eleggere.

Art. 70 - Carezza di rappresentanze e votazioni suppletive

1. Qualora le votazioni ordinarie, per un collegio elettorale, non siano valide per il mancato raggiungimento del

quorum previsto dallo Statuto o non abbiano avuto effetto per la mancanza di voti validamente espressi oppure non siano stati eletti tutti i rappresentanti previsti, l'organo collegiale è validamente costituito, ai sensi dell'art. 67, comma 5, dello Statuto.

2. Qualora, per un collegio elettorale per il quale è prevista la presentazione di candidature individuali o di liste concorrenti, non si presenti o sia ammesso alcun candidato o sia ammessa alcuna lista, non si procede alle elezioni e l'organo collegiale è validamente costituito senza le rappresentanze, ai sensi dell'art. 67, comma 5, dello Statuto.
3. Se nel corso del mandato si verificano cessazioni anticipate di rappresentanti (ad esempio, per dimissioni, per conseguimento della laurea e termine o abbandono degli studi ecc.), l'organo monocratico che ha indetto le elezioni effettua le nomine sostitutive con proprio decreto attingendo dalla graduatoria dei non eletti; qualora non siano possibili sostituzioni per l'esaurimento o la mancanza della graduatoria non è inficiata la valida costituzione dell'organo collegiale, ai sensi dell'art. 67, comma 5, dello Statuto e, ai sensi dell'art. 71, comma 2, dello Statuto, si procede a indire elezioni suppletive entro un mese; non sono previste votazioni suppletive per le elezioni a liste concorrenti delle rappresentanze negli organi di governo; non si procede a indire elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di mandato.
4. Le votazioni suppletive sono valide qualunque sia il numero dei votanti; l'organo monocratico che ha indetto le elezioni suppletive emana il decreto di nomina delle rappresentanze integrative.

Art. 71 - Proclamazione e nomina degli eletti

1. Il responsabile che ha indetto le elezioni:
 - (a) esercita il controllo di legittimità sugli atti del procedimento;
 - (b) proclama l'esito delle votazioni, e con il medesimo decreto nomina gli eletti e definisce la lista dei non eletti per eventuali surroghe ai sensi delle norme applicabili.
2. Il decreto di cui al punto b) è pubblicato all'albo web e nei siti Internet istituzionali e inviato in copia ai nominati, alle strutture e agli uffici interessati.

Art. 72 - Elezioni delle rappresentanze studentesche nel consiglio del corso o dei corsi di studio

1. È costituito un collegio elettorale per ogni CCS.
2. Il decreto di indizione del direttore di dipartimento è emanato entro i termini stabiliti dal decreto rettorale che indice le contestuali elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali di governo e indica:
 - (a) i CCS affidati al dipartimento e i corsi gestiti dai singoli consigli con i relativi codici identificativi;
 - (b) il numero dei docenti componenti i singoli CCS ed il numero dei rappresentanti degli studenti eligendi, pari al 15% dei suddetti docenti, approssimato all'intero superiore nel caso il risultato del calcolo presenti decimali;
 - (c) l'ubicazione e la composizione di uno o più seggi elettorali, presso i quali si svolgeranno le contestuali elezioni delle rappresentanze negli organi di governo;
 - (d) gli elettorati provvisori suddivisi per ogni CCS.
3. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti, o che dimostrino di essere iscritti, alla data del decreto di indizione della votazione, ad uno dei corsi di studio gestiti dal CCS.
4. Lo studente che ha conseguito la laurea triennale non decade dalla carica di rappresentante nel caso in cui si sia iscritto ad un corso di laurea magistrale ricompreso nello stesso collegio elettorale per il quale era stato eletto.

Art. 73 - Elezioni del rappresentante degli assegnisti, del rappresentante dei dottorandi, del rappresentante degli specializzandi nel consiglio di dipartimento

1. Le elezioni sono svolte, in collegi distinti, dal direttore del dipartimento nel periodo, di norma compreso fra il primo marzo e la prima decade di aprile dell'anno in cui termina il mandato dei rappresentanti.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta, per il rispettivo collegio, agli assegnisti di ricerca afferenti al dipartimento, agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e agli iscritti ai corsi di specializzazione affidati al dipartimento alla data del decreto di indizione.

Art. 74 - Elezioni delle rappresentanze degli specializzandi nel consiglio della scuola di specializzazione

1. Il decreto di indizione del direttore/coordinatore della scuola indica il numero dei docenti componenti del consiglio e il numero dei rappresentanti degli specializzandi eligendi, pari al 15% dei suddetti docenti, approssimato

all'intero superiore nel caso il risultato del calcolo presenti decimali; le elezioni sono svolte dal direttore della scuola nel periodo, di norma compreso fra il primo marzo e la prima decade di aprile dell'anno in cui termina il mandato dei rappresentanti.

2. Qualora il numero degli iscritti alla scuola sia pari o inferiore al numero degli eligendi, non si procede a elezioni ed il direttore/coordinatore nomina tutti gli iscritti componenti del consiglio della scuola fino a che l'aumentato numero degli iscritti non consenta regolari elezioni.
3. L'elettorato attivo e passivo spetta agli iscritti alla scuola di specializzazione alla data del decreto di indizione.

Art. 75 - Elezioni a liste concorrenti di quattro rappresentanti di studenti, dottorandi, specializzandi nel senato accademico

1. Il decreto rettorale di indizione indica:
 - (a) le date e gli orari di votazione, stabiliti su conforme parere del senato accademico, cui compete la designazione della commissione elettorale;
 - (b) la data entro cui i direttori di dipartimento devono emanare i decreti di competenza per l'indizione delle contestuali elezioni delle rappresentanze studentesche nei consigli dei corsi di studio, per la costituzione di uno o più seggi elettorali, per la determinazione del numero degli eligendi per ciascun CCS, per la pubblicazione degli elettorati provvisori suddivisi per CCS;
 - (c) la data da cui sarà disponibile la modulistica per la presentazione della candidatura, per la presentazione delle liste e per la designazione dei rappresentanti di lista;
 - (d) il termine per la presentazione ai direttori di dipartimento di eventuali opposizioni agli elettorati provvisori;
 - (e) il termine per la definizione e pubblicazione degli elettorati definitivi a cura dei direttori di dipartimento;
 - (f) il periodo per l'autenticazione delle sottoscrizioni di accettazione delle candidature di lista, per la presentazione della candidatura e del curriculum vitae, nonché per l'autenticazione delle firme di sottoscrizione delle liste;
 - (g) il termine e le modalità per la presentazione delle liste;
 - (h) il periodo in cui la commissione elettorale accerta la regolarità delle liste e delle candidature presentate, eventualmente assegnando, comunque all'interno di tale periodo, un termine per integrazioni o regolarizzazioni che intenda richiedere;
 - (i) il termine e le modalità per la pubblicazione nell'albo web di Ateneo delle liste, delle candidature e dei curricula;
 - (l) il termine e le modalità con cui i direttori di dipartimento consegnano alla commissione elettorale, tramite propri delegati, i verbali dei seggi relativi alle elezioni delle rappresentanze negli organi di governo, le copie dei registri firmati dai votanti e le schede elettorali.
2. L'elettorato attivo spetta agli studenti, ai dottorandi, agli specializzandi iscritti, o che dimostrino di essere iscritti ai corsi dell'Ateneo, alla data del decreto di indizione della votazione.
3. L'eleggibilità/candidabilità spetta agli elettori studenti e dottorandi che siano iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. h), della legge n. 240 del 30.12.2010; l'eleggibilità spetta inoltre a tutti gli elettori specializzandi.
4. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi negli organi di governo non possono ricoprire alcun incarico di natura politica ed alcuna altra carica accademica né essere componenti di altri organi fatti salvi il consiglio del proprio corso di studio, il consiglio e la giunta del dipartimento.
5. Il rettore, nel caso rilevi incompatibilità, provvede a richiedere all'eletto la necessaria opzione, debitamente sottoscritta, assegnando un termine fino ad un massimo di sette giorni per la presentazione. La mancata presentazione dell'opzione entro il termine assegnato, equivale a rinuncia alla nuova carica di componente dell'organo di governo.
6. La commissione elettorale è designata dal senato accademico e nominata dal rettore col decreto di indizione delle elezioni o con successivo provvedimento; la commissione è formata da docenti, dirigenti e/o personale tecnico-amministrativo e/o da studenti elettori in numero non inferiore a cinque componenti effettivi, fra cui un presidente, un vice-presidente e un segretario e da almeno due componenti supplenti; il presidente è scelto fra i docenti.
7. Le adunanze della commissione sono valide qualora siano presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vice-presidente. La commissione elettorale decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Alle adunanze della commissione, le cui date e orari sono pubblicizzati esclusivamente nel sito

Internet di Ateneo, può presenziare - con diritto di parola - un solo rappresentante per ogni lista; in caso un rappresentante di lista intenda che sia verbalizzato un proprio intervento, dovrà presentarlo per iscritto; in assenza del rappresentante di lista designato o del supplente, le comunicazioni urgenti della commissione sono effettuate al recapito di posta elettronica indicato all'atto della loro designazione.

8. La commissione elettorale:
 - (a) accerta l'ammissibilità di contrassegni, motti, sigle delle liste;
 - (b) verifica la regolarità delle liste elettorali, delle candidature e del relativo procedimento di presentazione;
 - (c) decide sugli eventuali reclami e/o istanze presentati da rappresentanti di lista ed elettori;
 - (d) sovrintende alle operazioni di voto, accerta il raggiungimento del quorum per la validità della votazione dal complesso dei dati sui votanti acquisiti dai presidenti dei seggi; in caso positivo, autorizza i seggi a procedere allo scrutinio e approva gli atti dei seggi elettorali.
9. La commissione, qualora accerti l'inammissibilità di contrassegni, motti, sigle, ovvero l'invalidità, totale o parziale, delle liste o comunque un'irregolarità nel relativo procedimento di presentazione, assegna un termine per l'eventuale integrazione/regolarizzazione, che deve essere comunque ricompreso nel periodo stabilito dal decreto di indizione per i lavori di competenza; in difetto di regolarizzazione entro il termine assegnato, la lista è esclusa dalla competizione elettorale.
10. Dopo le votazioni, acquisiti gli atti dai seggi, la commissione elettorale controlla la regolarità delle relative verbalizzazioni, la correttezza delle graduatorie stilate dai singoli seggi, nel caso si sia svolto lo scrutinio a seguito del raggiungimento del quorum per la validità della votazione, e provvede a:
 - (a) calcolare il quoziente per l'attribuzione di ogni seggio da assegnare dividendo il totale dei voti di lista validamente espressi per il numero degli eligendi;
 - (b) per ogni lista, dividere il totale dei voti riportati per il quoziente calcolato come sopra esposto; il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare alla lista;
 - (c) attribuire i rimanenti seggi non ancora assegnati alle liste con maggiori resti, in ordine decrescente; a parità di resto, il seggio è attribuito alla lista in cui si trova in posizione utile il candidato con minore anzianità di iscrizione complessiva presso tutti i corsi dell'Ateneo; a parità di tale iscrizione, il seggio è attribuito alla lista in cui si trova in posizione utile il candidato maggiore di età. Per i dottorandi e gli specializzandi si computa l'anzianità complessiva di iscrizione ai corsi post lauream.
 - (d) dichiarare eletti, nell'ambito di ogni lista, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità, quelli con minore anzianità di iscrizione complessiva presso tutti i corsi l'Ateneo; a parità di tale iscrizione è eletto il candidato più anziano d'età. Per i dottorandi e gli specializzandi si computa l'anzianità complessiva di iscrizione ai corsi post lauream.
11. Ciascuna lista, compilata e contraddistinta secondo modalità definite nel provvedimento di indizione, deve essere sottoscritta da un numero di elettori compreso fra cinquanta e cento e presentata da uno degli studenti sottoscrittori, entro il termine stabilito dal provvedimento di indizione; nessun elettore può essere candidato o può sottoscrivere più di una lista concorrente.
12. Ogni candidato deve sottoscrivere la propria accettazione di candidatura e il curriculum vitae e indicare il recapito telefonico, l'indirizzo di abitazione e di posta elettronica a cui potranno essere inviate l'eventuale nomina, le convocazioni e le altre comunicazioni.
13. Le autenticazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate da un notaio, senza oneri per l'Ateneo oppure da tecnici amministrativi incaricati per iscritto dal segretario amministrativo di ogni dipartimento, disponibili in orario antimeridiano.
14. Le liste e le candidature ammesse dalla commissione elettorale sono pubblicate nell'albo web e sul sito Internet di Ateneo entro il termine stabilito dal decreto di indizione.
15. I presentatori di ogni lista, designano, contestualmente alla presentazione delle candidature, un unico rappresentante della lista e il relativo supplente nella commissione elettorale; il rappresentante e il supplente sono scelti fra i sottoscrittori della lista.
16. I presentatori di ogni lista possono altresì, sempre contestualmente alla presentazione delle candidature, designare un rappresentante di lista e il relativo supplente in uno o più seggi; i designati sono scelti fra i sottoscrittori della lista.
17. Nei moduli per le designazioni dei rappresentanti di lista di cui ai punti precedenti, i presentatori dovranno indicare gli indirizzi, i recapiti telefonici e di posta elettronica dei designati.
18. Alle adunanze del seggio, per ogni lista, può presenziare, con diritto di parola, il rappresentante designato, ef-

fettivo oppure supplente; in caso un rappresentante di lista intenda che sia verbalizzato un proprio intervento, dovrà presentarlo per iscritto.

Art. 76 - Elezioni a liste concorrenti di due rappresentanti di studenti, dottorandi, specializzandi nel consiglio di amministrazione

1. Le elezioni indette dal rettore si svolgono contestualmente alle votazioni per le rappresentanze nel senato accademico, applicando le stesse disposizioni in quanto compatibili, presso gli stessi seggi, con gli stessi termini, modalità e con la stessa commissione elettorale.

Art. 77 - Elezioni delle rappresentanze studentesche nel consiglio di dipartimento

1. Il decreto di indizione del direttore di dipartimento indica il numero dei rappresentanti degli studenti eligendi, pari al 15% dei docenti, approssimato all'intero superiore nel caso il risultato del calcolo presenti decimali.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta ai nuovi rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studio affidati al dipartimento già eletti per il mandato decorrente dal primo novembre successivo all'indizione.
3. Qualora il numero degli elettori sia pari o inferiore al numero degli eligendi, tutti i suddetti elettori sono nominati componenti del consiglio di dipartimento.

Art. 78 - Elezioni dei rappresentanti degli studenti e della rappresentanza dei dottorandi/specializzandi nel consiglio della scuola

1. Le rappresentanze di studenti, dottorandi, specializzandi nei consigli di scuola e le relative modalità di elezione, sono disciplinate dai regolamenti di scuola secondo quanto disposto dall'art. 46 dello Statuto e devono svolgersi in via ordinaria entro il mese di giugno dell'anno di scadenza dei mandati. Qualora le scuole non abbiano ancora emanato i propri regolamenti, svolgono le votazioni secondo quanto previsto da disposizioni regolamentari transitorie deliberate dai rispettivi consigli.
2. Il preside con proprio decreto indice le elezioni, da svolgersi in collegi distinti, rispettivamente, dei rappresentanti degli studenti e delle rappresentanze dei dottorandi/specializzandi; il decreto di indizione del preside indica il numero degli eligendi, che include la rappresentanza dei dottorandi/specializzandi.
3. L'elettorato attivo per il collegio elettorale studenti spetta ai nuovi rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studio affidati ai dipartimenti della scuola già eletti per il mandato decorrente dal primo novembre successivo all'indizione; l'elettorato attivo per il collegio elettorale dottorandi/specializzandi spetta ai relativi nuovi rappresentanti nei consigli dei dipartimenti della scuola già eletti per il mandato decorrente dal primo novembre successivo all'indizione.
4. L'eleggibilità per il collegio elettorale studenti spetta a tutti gli studenti dei corsi di studio affidati ai dipartimenti della scuola che, alla data del decreto di indizione - il quale può prevedere la presentazione di candidature entro un termine indicato -, siano iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea o laurea magistrale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. h), della legge n. 240 del 30.12.2010; l'eleggibilità per il collegio elettorale dottorandi e specializzandi spetta a tutti gli specializzandi della scuola iscritti alla data del decreto di indizione - il quale può prevedere la presentazione di candidature entro un termine indicato -, e spetta ai dottorandi iscritti, alla suddetta data, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. h), della legge n. 240/2010.

Art. 79 - Elezioni di due rappresentanti degli studenti nel comitato per le pari opportunità

1. Il decreto di indizione del rettore indica che devono essere eletti due rappresentanti, di cui almeno una donna, come previsto dall'art. 28, comma 1, dello Statuto.
2. L'elettorato attivo spetta ai nuovi rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi nominati nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione, eletti per il mandato decorrente dal primo novembre successivo all'indizione.
3. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti, dottorandi e specializzandi che risultino iscritti alla data del decreto di indizione.

Art. 80 - Elezioni del rappresentante degli studenti e del rappresentante dei dottorandi/specializzandi nella giunta del dipartimento

1. Il direttore del dipartimento con proprio decreto indice le elezioni, da svolgersi in collegi elettorali distinti, rispettivamente, del rappresentante degli studenti e del rappresentante dei dottorandi/specializzandi.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta, per ciascuno dei suddetti collegi, rispettivamente, ai nuovi rappresentanti degli studenti nel consiglio del dipartimento eletti per il mandato decorrente dal primo novembre successivo all'indizione e spetta, analogamente, riuniti in un unico collegio, al nuovo rappresentante dei dottorandi e al nuovo rappresentante degli specializzandi nel consiglio del dipartimento.
3. Ove non siano presenti specializzandi o non sia stato eletto il relativo rappresentante nel consiglio di dipartimento, oppure ove sia stato eletto in tale consiglio un solo rappresentante dei dottorandi o degli specializzandi, quest'ultimo è nominato componente della giunta del dipartimento.

Capo V - Elezioni dei componenti delle commissioni paritetiche per la didattica e il diritto allo studio di scuola e di Ateneo

Art. 81 - Mandato

1. I componenti entrano in carica dal primo novembre, restano in carica per un biennio accademico e, comunque, fino alla decorrenza della nomina degli eletti nelle successive votazioni.

Art. 82 - Commissione paritetica di dipartimento

Ove non diversamente stabilito dai regolamenti di dipartimento, la commissione paritetica, se istituita, è composta da almeno tre docenti e tre studenti appartenenti al consiglio del dipartimento stesso; l'elezione avviene in due collegi separati con proclamazione dei tre componenti che abbiano riportato in ciascuno di essi il maggior numero di voti.

Art. 83 - Commissione paritetica di scuola

1. Le elezioni ordinarie e le eventuali suppletive, valide qualunque sia il numero dei votanti, sono indette dal preside in modo da permettere l'insediamento all'inizio del mandato.
2. Per la componente docente, l'elettorato attivo e passivo è riservato ai docenti che, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, sono componenti dei consigli dei corsi di studio affidati ai dipartimenti della scuola; il docente componente di più consigli di corso di studio di scuole diverse ha elettorato attivo e passivo per ciascuna delle relative commissioni paritetiche e, nel caso risulti eletto in più commissioni, deve optare per una di esse entro sette giorni dalla richiesta dei presidi interessati; al solo fine della formazione dell'elettorato passivo, il preside, prima dell'indizione, richiede ai docenti componenti di più consigli di corso di studio della scuola, opzione scritta per uno solo di questi in modo che sia possibile applicare la riserva, prevista dall'art. 49, comma 2, dello Statuto, a favore di un rappresentante per ogni consiglio di corso di studio e per le diverse sedi decentrate.

Art. 84 - Commissione paritetica di Ateneo

1. Il preside di scuola indice, in tempo utile per permettere l'insediamento dell'organo entro trenta giorni dall'inizio del mandato, le elezioni ordinarie e le eventuali suppletive, queste ultime valide qualunque sia il numero dei votanti, di due studenti e di due docenti componenti della commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio.
2. A norma dell'art. 26 comma 2 dello Statuto, i rappresentanti di ciascuna Scuola nella commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio sono eletti secondo le modalità definite dai regolamenti delle scuole.

Capo VI - Elezioni degli organi monocratici

Art. 85 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle elezioni del direttore di dipartimento, del preside di scuola, del coordinatore di corso di studio, del direttore di scuola di specializzazione, del presidente del centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo (CSSBA), del presidente di biblioteca, dei presidenti e vicepresidenti delle commissioni paritetiche.
2. Qualora siano istituite le scuole di dottorato di cui all'art. 54 dello Statuto, l'elezione del direttore di scuola si svolge applicando per analogia le disposizioni relative all'elezione dei direttori delle scuole di specializzazione, in quanto compatibili.

Art. 86 - Indizione, costituzione dei seggi e nomina dell'eletto

1. Le elezioni dei soggetti indicati all'art. 85 comma 1 sono indette, salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, dal decano dei professori componenti il collegio che, con propri decreti, provvede alla pubblicazione degli elenchi provvisori e definitivi dell'elettorato attivo e passivo e a costituire il seggio.
2. Ai fini dello svolgimento dei procedimenti elettorali di cui al presente Capo, si intende per decano il professore di prima fascia con maggiore anzianità di nomina a professore ordinario o, in sua assenza, il professore di seconda fascia con maggiore anzianità di nomina a professore associato; in caso di parità prevale l'anzianità anagrafica. Il decano, in caso di impedimento, può delegare un professore elettore per l'indizione e lo svolgimento delle procedure elettorali.
3. Il presidente e il vicepresidente delle commissioni paritetiche di scuola e di dipartimento sono nominati, rispettivamente, dal preside di scuola e dal direttore di dipartimento. I titolari delle cariche di direttore di dipartimento, preside di scuola, coordinatore di corso di studio, direttore di scuola di specializzazione, presidente del centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo (CSSBA), del presidente di biblioteca, nonché di presidente e vicepresidente della commissione paritetica di Ateneo sono nominati con decreto del rettore.
4. In caso di cessazione anticipata dell'eletto le elezioni devono essere svolte entro trenta giorni.

Art. 87 - Quorum per la validità delle votazioni e preferenza

1. Le votazioni sono valide qualora abbia preso parte al voto la maggioranza degli aventi diritto.
2. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Art. 88 - Decorrenza e durata dei mandati

1. Il mandato del direttore di dipartimento, del preside della scuola, del coordinatore di corso di studio e del direttore di scuola di specializzazione decorre dal primo novembre. Il titolare resta in carica per un triennio accademico e comunque fino alla decorrenza della nomina dell'eletto nelle successive votazioni, ma non oltre quarantacinque giorni successivi alla scadenza del mandato. Oltre tale termine, gli atti di ordinaria amministrazione sono adottati dal decano dell'organo collegiale.
2. Il mandato del presidente del centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo (CSSBA) decorre dal primo novembre. Il titolare resta in carica per un triennio accademico o fino alla decorrenza della nomina dell'eletto presidente del CSSBA nelle successive votazioni e comunque non oltre la scadenza del mandato alla carica di presidente della biblioteca di scuola. Il mandato del presidente della biblioteca di scuola decorre dal primo novembre. Il titolare resta in carica per un triennio accademico, comunque fino alla decorrenza della nomina dell'eletto nelle successive votazioni.
3. Il mandato del presidente e del vice presidente, rispettivamente, della commissione paritetica di scuola, della commissione paritetica di Ateneo e, ove costituita, di dipartimento decorre dal primo novembre. Il titolare resta in carica per un biennio accademico, comunque fino alla decorrenza della nomina degli eletti componenti della nuova commissione paritetica.
4. In caso di cessazione anticipata rispetto al termine del mandato del titolare della carica di presidente del centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo il mandato del nuovo eletto decorre dalla data del decreto di nomina e scade col termine del mandato di presidente della biblioteca di scuola.

Art. 89 - Ineleggibilità

1. Per le cause di ineleggibilità, si applica quanto previsto dall'art. 53.

Art. 90 - Incompatibilità

1. Per le incompatibilità si applica quanto previsto dall'art. 54.
2. Non sono tra loro compatibili le cariche di rettore, preside, vicepresidente, direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio ai sensi degli artt. 69, comma 3 e 48, comma 1 dello Statuto.
3. L'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca in sede diversa o il collocamento in congedo per motivi di studio o di ricerca è incompatibile con l'assunzione e la permanenza nella carica di organo monocratico. La presentazione di candidatura, ove prevista, da parte di un docente autorizzato a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca in sede diversa o in congedo per motivi di studio o di ricerca, comporta rinuncia implicita all'autorizzazione o al congedo in caso di elezione. Per le votazioni nelle quali non è prevista la presentazione della candidatura, il suddetto docente eletto che intenda accettare la nomina, deve presentare rinuncia all'au-

torizzazione o al congedo entro sette giorni dalla richiesta del rettore; in mancanza, si assume che rinunci alla carica.

Art. 91 – Candidature

1. Per la carica di direttore di dipartimento e di preside di scuola è prevista la presentazione di candidature individuali; l'interessato presenta la propria candidatura, unitamente al *curriculum vitae* e al programma, nel rispetto dei requisiti di eleggibilità, e dei termini minimi stabiliti nel relativo decreto di indizione delle votazioni.
2. In presenza di un'unica candidatura si procede comunque allo svolgimento delle votazioni.

Art. 92 – Dimissioni ed elezioni conseguenti

1. Nel caso di dimissioni, le stesse sono accolte dall'organo cui compete la nomina con effetto, fatta salva la manifestazione di contraria volontà dell'interessato, dalla data di decorrenza della nomina dell'eletto in esito al nuovo procedimento elettorale.
2. Nel caso di dimissioni aventi efficacia anteriore alla nomina del nuovo eletto, assume le corrispondenti funzioni il decano dell'organo collegiale, il quale provvede allo svolgimento delle elezioni nel termine previsto all'art. 86 comma 4.

Art. 93 – Elezioni del direttore di dipartimento

1. Il decano del dipartimento indice le elezioni fissando le date della prima e dell'eventuale seconda votazione da svolgere, di norma, nella seconda e terza decade di maggio dell'anno accademico in cui ha termine il mandato al fine di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle elezioni dei componenti del Senato accademico e la tempestiva formazione dei Consigli delle Scuole; il provvedimento di indizione prevede altresì, un secondo termine per la presentazione delle candidature anche da parte dei professori di seconda fascia in caso di assenza di candidature di professori di prima fascia entro il primo termine fissato.
2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del consiglio di dipartimento; l'elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia del consiglio di dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 74, comma 4, dello Statuto. Per i professori a tempo definito la presentazione della candidatura comporta di diritto l'opzione irrevocabile per il tempo pieno in caso di elezione.
3. In assenza di candidati con la qualifica di professore di prima fascia o nel caso di due votazioni valide successive nelle quali nessun candidato sia risultato eletto, l'eleggibilità è estesa ai professori associati con conseguente riapertura dei termini, per la presentazione di candidature, per non meno di cinque giorni. Nelle votazioni successive è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore e, a ulteriore parità, prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 94 – Elezioni del preside di scuola

1. Le elezioni del preside di scuola sono indette con decreto rettorale entro la prima decade del mese di ottobre e si tengono a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 1° novembre. Il decreto contiene la nomina di un seggio elettorale formato da almeno tre componenti appartenenti a categorie diverse e forniti di elettorato attivo, il termine per la presentazione delle candidature unitamente ai relativi *curriculum* e programmi, l'indicazione delle date per la seconda votazione e il ballottaggio se diverse da quella della prima votazione, nonché ogni altra disposizione necessaria allo svolgimento.
2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del consiglio della scuola; l'elettorato passivo e la conseguente candidabilità sono riservati ai professori di prima fascia a tempo pieno della scuola. Per i professori a tempo definito la presentazione della candidatura comporta di diritto l'opzione irrevocabile per il tempo pieno in caso di elezione.
3. Ai sensi dell'art. 74, commi 3 e 5, dello Statuto, l'elezione del preside avviene a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni valide. Qualora non venga raggiunto il suddetto quorum, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto più voti nella seconda votazione ed è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti; in caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore ordinario e, ad ulteriore parità, prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica. In caso di candidatura unica il candidato risulta eletto se raggiunge il quorum previsto entro le prime due votazioni.
4. Si procede alle votazioni anche nel caso di mancata presentazione di candidature, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.

Art. 95 – Elezioni del coordinatore di corso di studio

1. Il decano del corso di studio indice le elezioni fissando le date della prima e dell'eventuale seconda votazione da svolgere, di norma, nel periodo dal primo settembre al dieci ottobre dell'anno accademico in cui ha termine il mandato. Per i nuovi consigli di corso di studio, il decano indice le elezioni del primo coordinatore entro un mese dalla nomina della rappresentanza studentesca eletta a far parte del consiglio stesso.
2. Il coordinatore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 96 – Elezioni del direttore della scuola di specializzazione

1. Il decano della scuola di specializzazione indice le elezioni fissando la data della votazione da svolgere, di norma, nel periodo dal primo settembre al dieci ottobre dell'anno accademico in cui ha termine il mandato. Per la nuova scuola di specializzazione, il decano indice le elezioni del primo direttore entro un mese dalla nomina della rappresentanza studentesca eletta.
2. Per le scuole di area non sanitaria, l'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo componenti del consiglio; per le scuole di area sanitaria, l'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo, componenti del consiglio, che appartengano al settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola di specializzazione, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 1.8.2005, inerente il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria.
3. Il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti alla prima votazione ed a maggioranza semplice alla seconda.

Art. 97 – Elezioni del presidente e del vicepresidente della commissione paritetica di dipartimento, ove costituita

1. Il direttore del dipartimento indice le elezioni, da svolgere di norma, entro il venti di ottobre dell'anno accademico in cui hanno termine i mandati. Ove non diversamente disposto dal regolamento di dipartimento il consiglio forma un unico collegio e ciascun elettore esprime una preferenza per un rappresentante di ciascuna componente; risultano eletti il docente di ruolo e lo studente che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 98 – Elezioni del presidente e del vicepresidente della commissione paritetica di scuola

1. Il preside della scuola indice le elezioni fissando la data della votazione da svolgere, di norma, nel mese di settembre dell'anno accademico in cui ha termine il mandato, contestualmente alle elezioni dei quattro rappresentanti della commissione paritetica di scuola, due docenti di ruolo e due studenti, all'interno della commissione paritetica di Ateneo.
2. Ove non diversamente disposto dal regolamento di scuola, il consiglio forma un unico collegio e ciascun elettore esprime una preferenza per un rappresentante di ciascuna componente; risultano eletti il docente di ruolo e lo studente che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 99 – Elezioni del presidente e del vicepresidente della commissione paritetica di Ateneo

1. Il rettore indice le elezioni fissando la data della votazione da svolgere, di norma, entro il venti ottobre dell'anno accademico in cui ha termine il mandato.
2. L'elettorato attivo per l'elezione del presidente e del vicepresidente della commissione paritetica di Ateneo spetta, per entrambe le cariche, ai componenti docenti e studenti della commissione riuniti in un unico collegio.
3. L'elettorato passivo per l'elezione del presidente e del vicepresidente della commissione paritetica di Ateneo spetta, rispettivamente, ai componenti docenti di ruolo e agli studenti della commissione stessa.
4. Per le cariche di presidente e di vicepresidente della commissione paritetica di Ateneo sono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 100 – Elezioni del presidente del comitato tecnico-scientifico della biblioteca di scuola

1. Il preside indice le elezioni fissando la data della votazione da svolgere, di norma, nel mese di settembre dell'anno accademico in cui ha termine il mandato.
2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del comitato tecnico-scientifico della biblioteca di scuola.
3. L'elettorato passivo è riservato ai docenti di ruolo del comitato tecnico-scientifico della biblioteca di scuola.
4. È eletto colui che abbia riportato il maggior numero di voti.

Art. 101 – Elezioni del presidente del centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo (CSSBA)

1. Il decano dei professori del consiglio del centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo (CSSBA) indice le elezioni fissando la data della votazione da svolgere, di norma, entro il venti ottobre dell'anno accademico in cui ha termine il mandato.
2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del consiglio del centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo (CSSBA).
3. L'elettorato passivo è riservato ai presidenti di biblioteca di scuola.
4. È eletto colui che abbia riportato il maggior numero di voti.

TITOLO VI – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI**Art. 102 - Convocazione della seduta e predisposizione dell'ordine del giorno**

1. La convocazione delle sedute degli organi collegiali può avvenire in via ordinaria o straordinaria, intendendo con convocazione straordinaria, secondo le disposizioni del presente articolo, quella richiesta dai componenti l'organo o stabilita dal presidente per ragioni d'urgenza.
2. Ciascun organo collegiale è convocato in seduta ordinaria o straordinaria dal presidente, che predispone l'ordine del giorno nel quale vengono indicati analiticamente gli argomenti da trattare nel corso della seduta.
3. Su richiesta scritta di almeno un quarto dei componenti, con contestuale indicazione degli argomenti da trattare, il presidente è tenuto alla convocazione in via straordinaria nel rispetto dei termini minimi di 24 ore di cui al successivo comma 5.
4. Fatto salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto per gli organi di governo, su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti, formulata ove possibile nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, il presidente inserisce uno o più argomenti all'ordine del giorno della prima seduta successiva, fatto salvo il termine minimo di 24 ore di cui al successivo comma 5.
5. La convocazione della seduta, con l'indicazione della data, dell'ora e della sede in cui si svolgerà la riunione, nonché il relativo ordine del giorno sono comunicati almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta, con ogni mezzo idoneo a raggiungere gli interessati inclusi i mezzi elettronici preferibilmente certificati, e pubblicati nell'albo o sul sito web di riferimento. In caso di comprovata urgenza detto termine può essere ridotto fino a un minimo di 24 ore. Il mancato riconoscimento dell'urgenza deliberato a maggioranza dei presenti su richiesta di un componente dell'organo all'inizio della seduta impedisce la trattazione del punto o dei punti all'ordine del giorno non ritenuti urgenti.
6. Ove non sia possibile l'invio contestuale della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, la convocazione dovrà contenere le modalità con cui la documentazione stessa sarà resa disponibile.
7. Possono essere formulate integrazioni all'ordine del giorno indicato nella convocazione a condizione che siano portate a conoscenza dei componenti l'organo nei tempi e secondo le modalità previsti dal comma 5.
8. Per tutto quanto non disposto dallo Statuto o dal presente regolamento i diversi organi collegiali possono dotarsi di regolamenti interni per il loro funzionamento. Per quanto attiene al funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione, è fatta salva l'applicazione delle norme contenute nei rispettivi regolamenti di funzionamento.

Art. 103 - Riunioni con modalità telematiche

1. Le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi a distanza con modalità telematica o in telepresenza secondo le norme stabilite dagli stessi collegi alle seguenti condizioni:
 - (a) tutti i componenti devono essere identificati;
 - (b) deve essere loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
 - (c) tutti i componenti devono poter ricevere e inviare documentazione in tempo reale;
 - (d) il presidente deve trovarsi nel luogo di convocazione unitamente alla persona che svolge funzioni di segretario;
 - (e) il presidente deve dare atto delle modalità della riunione e indicare espressamente i componenti che partecipano in modalità telematica; la particolare modalità di ogni loro intervento sarà evidenziata a verbale.
2. La partecipazione con modalità telematiche o in telepresenza non è consentita quando siano in discussione all'ordine del giorno materie per le quali le decisioni devono essere assunte, per legge, a scrutinio segreto e per le sedute del senato accademico in cui è discussa la mozione di sfiducia del rettore ai sensi dell'art.10 comma 1 dello Statuto.

Art. 104 - Attribuzioni del Presidente

1. Il presidente accerta la presenza del numero di componenti necessari alla validità dell'adunanza.
2. Il presidente dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, mantiene l'ordine, stabilisce la sequenza delle votazioni e ne proclama i risultati, esercita ogni altro potere necessario ad assicurare il regolare svolgimento della seduta nel rispetto del regolamento eventualmente approvato da ogni collegio.
3. Il presidente nomina il segretario verbalizzante.

Art. 105 - Validità delle adunanze

1. La validità delle adunanze è disciplinata dall'art. 76 dello Statuto.
2. Salvo che sia diversamente previsto da specifiche disposizioni, alle adunanze degli organi collegiali partecipano solo i componenti dell'organo stesso, pena l'invalidità.
3. Il Presidente può invitare alle sedute, in relazione a singoli punti all'ordine del giorno, soggetti interni o esterni all'Ateneo in qualità di esperti senza diritto di voto; gli stessi non possono presenziare alla fase deliberativa.

Art. 106 - Modalità di votazione

1. Al termine della trattazione di ciascun punto all'ordine del giorno il presidente può formulare una o più proposte di deliberazione. Ciascun componente dell'organo può intervenire al fine di formulare proposte di deliberazione alternative o emendamenti.
2. Nel caso di presentazione di proposte alternative, le stesse sono poste in votazione con priorità a cominciare da quelle maggiormente difformi dalla proposta formulata dal presidente.
3. Nel caso in cui sia presentata una pluralità di emendamenti, essi sono posti in votazione nel seguente ordine: a) emendamenti soppressivi; b) emendamenti modificativi; c) emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti a emendamenti sono posti in votazione prima dell'emendamento a cui si riferiscono.
4. Eventuali richieste di rinvio della discussione o questioni pregiudiziali sono presentate prima dell'inizio della discussione del relativo punto all'ordine del giorno, sono immediatamente poste in votazione e l'eventuale approvazione deve avvenire a maggioranza assoluta dei presenti.
5. La mozione d'ordine è sottoposta a votazione con precedenza su ogni altro argomento di deliberazione e per la sua approvazione è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.
6. Ciascuna proposta di deliberazione, comprese quelle di cui ai precedenti commi 2 e 3, è validamente posta in votazione previa lettura del relativo testo. Nel caso di proposte riportate negli atti di convocazione è sufficiente il riferimento espresso formulato dal presidente.
7. Qualora il dispositivo di una deliberazione derivi dall'esito di una o più votazioni relative a emendamenti, il testo è sottoposto anche ad una votazione finale, previa lettura da parte del presidente.
8. Ciascun componente dell'organo può effettuare una motivata dichiarazione di voto.
9. La votazione avviene a scrutinio palese. Su richiesta di almeno un quinto dei componenti presenti alla seduta, la votazione avviene a scrutinio segreto e, ove non diversamente disposto, approvata a maggioranza semplice del collegio. Anche nel caso di deliberazione adottata a scrutinio segreto ogni componente ha diritto di manifestare la propria dichiarazione di voto.
10. Salvo quanto disposto nel comma precedente, la votazione avviene secondo le modalità indicate dal presidente. A richiesta di un componente e fatti salvi i casi di votazione segreta deve tuttavia avvenire per appello nominale.
11. Salvo che sia diversamente disposto, le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 107 - Redazione del verbale

1. Il verbale di ogni seduta deve indicare:
 - (a) la data, l'ora e il luogo della riunione;
 - (b) l'identità del presidente e del segretario verbalizzante;
 - (c) i nomi dei componenti presenti, assenti e assenti giustificati;
 - (d) la dichiarazione di valida costituzione della seduta;
 - (e) l'ordine del giorno;
 - (f) il resoconto della trattazione di ciascun punto all'ordine del giorno articolato ove possibile, come segue:
 - relazione del presidente o di altro relatore;
 - indicazione dei componenti intervenuti e dei termini essenziali della trattazione. I componenti che voglia-

no far constare per esteso il contenuto del proprio intervento devono fornire al segretario verbalizzante il testo scritto seduta stante;

- eventuali dichiarazioni di voto, a meno che il dichiarante non vi rinunci espressamente;
- deliberazioni assunte, comprese quelle concernenti eventuali mozioni d'ordine e proposte alternative o di emendamento, con la trascrizione integrale di ogni dispositivo posto in votazione; per ciascuna votazione saranno indicati i relativi risultati.

(g) indicazione dell'ora in cui la seduta è tolta;

(h) sottoscrizioni del presidente e del segretario verbalizzante.

2. Nei verbali degli organi di governo sono espressamente indicati i componenti che hanno espresso voto contrario e gli astenuti. Negli altri casi i componenti che hanno espresso voto contrario e gli astenuti hanno diritto di far verbalizzare nominativamente la posizione assunta.
3. Il verbale della seduta è approvato di norma nella seduta ordinaria successiva. L'intero verbale o singole parti di esso possono essere letti e approvati seduta stante.
4. Al solo fine di agevolare la redazione e l'approvazione del verbale, le sedute possono essere registrate attraverso l'ausilio di appositi apparecchi.
5. Ai fini dell'approvazione del verbale, la versione redatta dal segretario verbalizzante è posta a disposizione degli aventi diritto sul sito web di riferimento almeno quattro giorni prima della seduta successiva.
6. Eventuali comunicazioni circa i risultati di ciascuna seduta non assumono valore vincolante per l'organo in sede di approvazione del verbale della relativa seduta.
7. Dopo l'approvazione del verbale di ciascuna seduta, le registrazioni e le relative trascrizioni devono essere distrutte.
8. I verbali originali redatti e approvati ai sensi del presente regolamento, sottoscritti dal presidente e dal segretario verbalizzante, firmati o siglati in ciascun foglio dal presidente, formano una raccolta ufficiale secondo le vigenti disposizioni.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 108 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è **emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nell'albo** web dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento generale è abrogato quello emanato con D.R. n. 80 del 07.03.2000.

